



SET INFORMATIVO

Assicurazione Multirischi Casa

Casa Vip 09I

- Documento Informativo Precontrattuale (DIP)
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo)
- Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Polizza individuale che assicura danni occorsi all'abitazione o cagionati a terzi, derivanti dalla proprietà e/o dalla conduzione dell'abitazione stessa, oppure riconducibili ad eventi legati alla vita familiare.



Che cosa è assicurato?

L'assicurazione comprende le seguenti garanzie che possono essere acquistate singolarmente o congiuntamente:

✓ INCENDIO

copre i danni materiali e diretti anche consequenziali causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, nelle ubicazioni indicate in polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, non espressamente escluso.

Sono inoltre incluse anche le seguenti garanzie:

Acqua condotta, occlusione di tubazioni, rigurgito della rete fognaria, gelo

Atti dolosi

Sovraccarico neve

Fenomeni atmosferici

Fenomeno elettrico

Buona fede

Colpa grave

Anticipo indennizzi

Rinuncia alla rivalsa

Onorari e spese del perito

Cose all'aperto quali merci, attrezzatura ed arredamento

Garanzie Accessorie: copre le spese sostenute per eventi quali ad esempio il mancato godimento dei locali o perdita delle pigioni; trasferimento e/o soggiorno in albergo o residence per sé e per le persone conviventi comprese le spese – su presentazione dei giustificativi originali – di pensione e custodia per cani e gatti in caso di inagibilità dei locali; onorari ai consulenti, tecnici ingegneri e architetti.

Valori per i danni materiali e diretti causati ai valori con limite di 10.000 Euro

È possibile attivare in aggiunta anche una o più delle seguenti:

GARANZIE PARTICOLARI: Ricorso Terzi, Rischio locativo, Merci in refrigerazione, Inondazioni Alluvioni e Allagamenti, Terremoto, Assicurazione del giardino.

✓ **FURTO** (*Acquistabile solo se selezionata la garanzia incendio*) copre i danni materiali e diretti al contenuto dell'abitazione assicurata, anche se di proprietà di terzi, causati ad esempio da: furto con scasso, sfondamento, scalata e uso di chiavi false.

✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE:** La Società si obbliga a tenere indenni l'Assicurato ed il suo nucleo familiare di quanto essi siano tenuti a corrispondere, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi per: morte e lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un sinistro avvenuto per fatto accidentale nell'ambito della vita privata.

La garanzia comprende, nel caso sia assicurata la dimora abituale, la responsabilità civile derivante dalla conduzione delle abitazioni destinate ad uso seconda casa o di quelle affittate per la sola villeggiatura all'Assicurato ed al suo nucleo familiare. È compresa in garanzia:

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI

LAVORO-RCO: La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti dai Prestatori di Lavoro da lui dipendenti, addetti ai servizi domestici e ai lavoratori parasubordinati. Le garanzie sono prestate entro i massimali e se previste, secondo le somme assicurate concordate con il contraente.



Che cosa non è assicurato?

INCENDIO

- ✗ i danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate
- ✗ le perdite di mercato e danni indiretti in genere quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
- ✗ guasti o rotture meccanici ed elettrici in genere o anormale funzionamento
- ✗ fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogioli, linee ed apparecchiature di fusione

RESPONSABILITÀ CIVILE

- ✗ le persone la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato e, se conviventi, il convivente di fatto, i loro ascendenti e discendenti e ogni altra persona con vincolo di parentela fino al secondo grado
- ✗ i dipendenti dell'Assicurato in occasione dell'espletamento della loro attività
- ✗ cose che l'Assicurato e/o i componenti il suo nucleo familiare hanno in consegna o custodia a qualsiasi titolo



Ci sono limiti di copertura?

Sono esclusi dall'assicurazione principalmente i sinistri conseguenti a:

INCENDIO

- ! atti di guerra e di terrorismo, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali
- ! esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- ! eventi naturali (quali maremoto, eruzioni vulcaniche, etc)
- ! mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina
- ! trasporto e/o movimentazione, al di fuori dell'area di pertinenza aziendale, delle cose assicurate
- ! dolo dell'Assicurato/Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata

RESPONSABILITÀ CIVILE

- ! furto, lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, di attività professionali, commerciali o industriali, informatica in genere, inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
- ! detenzione od impiego di esplosivi
- ! rigurgito di fogna non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture
- ! proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico
- ! impiego di aeromobili ed esercizio della caccia
- ! pratica del paracadutismo e degli sport aerei in genere, degli sport con uso o guida di mezzi o natanti a motore praticati sull'acqua e quelli che prevedano l'impiego di veicoli a motore e a carattere agonistico
- ! proprietà di immobili diversi da quelli dove le persone assicurate hanno la dimora abituale e/o saltuaria e/o quelli indicati in polizza
- ! che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ! inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento



Dove vale la copertura?

RESPONSABILITÀ CIVILE

- ✓ L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio dei paesi dell'Unione Europea, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, Svizzera, Principato di Monaco e Andorra
- ✓ L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero
- ✓ La residenza all'estero, la garanzia cessa automaticamente dalla prima scadenza annuale del contratto successiva alla data del trasferimento
- ✓ Nel caso in cui la Dimora abituale o la Dimora saltuaria vengano trasferite, la garanzia è prestata nel periodo del trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento a condizione che la nuova dimora sia sita nel territorio italiano. Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il nuovo indirizzo.

L'assicurazione relativamente a tutte le sezioni, salvo la sezione Rc, vale, entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano;
per la sola sezione Rc, l'assicurazione vale in tutti i paesi europei, esclusi quelli della ex URSS.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- devi comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio
- in corso di contratto hai l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta in caso di ogni possibile aggravamento del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato presso l'intermediario al momento della sottoscrizione mediante: assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità, contanti (fino a € 750,00), ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale e sistemi di pagamento elettronico. È possibile pagare il premio in rate semestrali senza oneri aggiuntivi.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi alla prima rata, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. L'eventuale frazionamento del premio non esonera il Contraente dal pagamento dell'intero premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico e indivisibile.

La polizza ha durata annuale ed è stipulata con tacito rinnovo e in mancanza di disdetta è prorogata di anno in anno.



Come posso disdire?

Hai la facoltà di disdire la polizza al termine di ogni annualità, mediante lettera raccomandata da inviare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza.

Hai la facoltà di recedere dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 30 giorni. La Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso ti rimborserà la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Assicurazione Multirischi Casa

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A



Prodotto: ArgoGlobal Assicurazioni Casa Vip 09 I

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 01/01/2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.

Via Guido D'Arezzo 14 – 00198 Roma; tel. 06.85379811; sito internet: www.argo-global.it; e-mail: info@argo-global.it;
PEC: argoglobal@pec.argo-global.it

ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A., è una Società soggetta a direzione e coordinamento di ARGO GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.
Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2581 del 21.1.2008 - Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazioni al n. 1.00163.

Il patrimonio netto dell'Impresa ammonta sulla base dell'ultimo bilancio approvato al 31/3/2018 a 20,4 milioni di euro. Il capitale sociale ammonta a 20 milioni di euro, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta a 0,4 milioni di euro.
L'indice di solvibilità dell'Impresa è pari al 120,03% al 31/3/2018, e rappresenta il rapporto tra il livello di fondi propri ammissibili (17,1 milioni di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (14,2 milioni di euro). L'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità minimo è pari a 4,2 milioni di euro.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, l'assicurazione prevede:

GARANZIA INCENDIO

Sono compresi:

- I guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.
- Le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire alla più vicina e idonea discarica i residuati del sinistro indennizzabile a termini di polizza fino ad un massimo di 50.000 euro.

Relativamente alle altre garanzie presenti sul DIP relative alla sezione Incendio si specifica che:

Acqua condotta, Occlusione di tubazioni, Rigurgito della rete fognaria, Gelo:

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da:

- fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato contenente le cose medesime o relativi a rottura di raccordi, tubazioni o flessibili che collegano gli impianti agli elettrodomestici
- spargimento di acqua conseguente a rottura di tubazioni degli impianti fissi installati nel fabbricato contenente le cose medesime per effetto di gelo
- le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato
- occlusione di tubazioni relative ad impianti idrici, igienici, tecnici, pluviali e grondaie esistenti nel fabbricato contenente le cose medesime o relative a raccordi, tubazioni o flessibili che collegano gli impianti agli elettrodomestici traboccamento e rigurgito della rete fognaria pubblica pertinente il fabbricato contenente le cose medesime nonché dei sistemi di raccolta e deflusso dell'acqua piovana

Atti dolosi

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate:

- verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse
- causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio

Fenomeni atmosferici

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:

- grandine, vento e quanto da esso trasportato;
- bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra

Fenomeno elettrico

La Società indennizza i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico alle cose assicurate, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto al risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

Colpa grave

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

Anticipo Indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso

Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché il Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Onorari e spese del Perito

La Società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito.

Garanzie Accessorie

Per le quali si intende oltre a quanto già specificato nel DIP:

- la riprogettazione del fabbricato nonché i costi e oneri che dovessero gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità pubblica per la ricostruzione del Fabbricato in base alle vigenti disposizioni di legge al momento del sinistro
- rimozione e ricollocamento del contenuto
- il rifacimento materiale dei documenti di famiglia
- i danni avvenuti in occasione di villeggiatura a capi di vestiario ed oggetti personali dell'Assicurato e/o dei conviventi facenti parte del contenuto dell'abitazione e trasportati in locali temporaneamente abitati ed ubicati entro i confini dei Paesi Europei. (La presente estensione è operante qualora si assicurino una dimora abituale)

GARANZIA FURTO (Acquistabile solo se selezionata la garanzia incendio)

La garanzia è prestata alla condizione che i mezzi posti a protezione e chiusura (quali porte, tapparelle, serramenti in genere, ecc..) delle aperture dell'abitazione, siano almeno quelli usualmente installati nelle abitazioni private e che condizione che il fabbricato/ i e locali contenenti le cose assicurate e le relative dipendenze siano costruiti con pareti perimetrali e coperture di vivo di cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato.

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti al contenuto dell'abitazione assicurata e alle parti non considerate mobili dell'abitazione assicurata compresi i danni provocati agli infissi, anche se di proprietà di terzi, da furti commessi:

- con scasso dei mezzi di protezione e chiusura
- con sfondamento dei muri, pavimenti o soffitti dei locali
- con scalata, intendendosi per tale il furto avvenuto seguendo una via diversa da quella ordinaria, che richieda particolare agilità personale o mediante impiego di mezzi artificiali
- con uso di chiavi false (non equivale ad uso di chiavi vere l'uso, anche se fraudolento, di chiavi vere);
- con uso di chiavi vere, smarrite o sottratte in modo fraudolento all'Assicurato o a chi le detiene, purché l'Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all'Autorità competente prima del sinistro
- con introduzione clandestina, intendendosi per tale il furto commesso da persone che siano rimaste nei locali all'insaputa dell'Assicurato e/o dei componenti il suo nucleo familiare, compresi i domestici, e che poi abbiano asportato la refurtiva a locali chiusi
- a locali aperti, durante la presenza in casa dell'Assicurato e/o dei componenti del suo nucleo familiare, avvenuto a loro insaputa.
- dai collaboratori familiari, anche durante lo svolgimento delle loro mansioni nell'abitazione, in servizio non

continuativo ed anche se non a libro-paga, purché l'Assicurato ne denunci l'infedeltà all'Autorità competente;

- *rapina od estorsione, commessa nei locali indicati in polizza, anche quando le persone alle quali viene usata violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;*

Sono altresì comprese:

- *le spese documentate per la sostituzione delle serrature, con altre uguali od equivalenti, in presenza della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi alla Autorità competente indipendentemente dal verificarsi del furto*
- *i guasti cagionati dai ladri ai locali che contengono le cose assicurate, alle relative difese, agli impianti di protezione e di allarme, alle casseforti ed agli armadi corazzati, verificatisi in occasione del furto o della rapina/estorsione tentati o consumati*
- *l'atto vandalico cagionato dai ladri sulle cose assicurate a seguito di furto tentato o consumato.*
- *i danni per furto di fissi ed infissi a seguito di furto tentato o consumato*
- *le spese per il potenziamento dei mezzi di chiusura e di protezione sostenute per installare, in aggiunta ai mezzi preesistenti, blindature, serrature, congegni di bloccaggio e inferriate, atti a potenziare l'efficacia protettiva dei serramenti danneggiati nell'esecuzione o nel tentativo del furto*
- *scippo, rapina o estorsione, avvenuti al di fuori dell'abitazione, commessi ai danni dell'Assicurato, o dei componenti il suo nucleo familiare, ed avvenuti strappando di mano o di dosso oppure facendosi consegnare con la violenza o la minaccia le cose assicurate. Sono comprese le spese sanitarie conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato o dai componenti del nucleo familiare conseguenti allo scippo o rapina consumato o tentato incluse quelle psicoterapeutiche necessarie per diagnosticare e predisporre terapie di sostegno a causa di disagi psicologici manifestatisi a seguito dello scippo o rapina subito*
- *le garanzie accessorie, intendendosi per tali le spese sostenute a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza per: il trasferimento e/o soggiorno in albergo o residence per sé e per le persone conviventi durante il periodo in cui la dimora abituale assicurata è resa inabitabile e il rifacimento materiale dei documenti di famiglia*
- *furto e rapina di capi di vestiario ed oggetti personali, preziosi e valori, portati dall'Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo*

La Società si obbliga inoltre ad indennizzare:

- *i beni che si trovino, limitatamente al periodo orario dalle ore 6,00 alle 22,00, nel bagagliaio chiuso a chiave e/o bloccato dell'autoveicolo di proprietà, in comodato, in leasing o preso a noleggio dall'Assicurato o dai suoi familiari conviventi, con cristalli rialzati totalmente e portiere chiuse a chiave. Fanno eccezione gli sci che possono trovarsi anche all'esterno, purché chiusi a chiave nel porta sci.*
- *Pannelli Fotovoltaici: in caso di furto e rapina dell'impianto fotovoltaico (moduli e pannelli inclusi) ad uso dell'abitazione dell'Assicurato. il massimale annuo è di 10.000,00 euro ed è pari a 600 Euro per singolo pannello.*

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o dei suoi conviventi.

GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE

La garanzia è operante per i rischi derivanti da un fatto accidentale conseguente alla proprietà e conduzione dell'abitazione assicurata comprese le dipendenze, le recinzioni, gli impianti al servizio dei fabbricati, i giardini compresi alberi ad alto fusto (fino ad un massimo di 25 piante di alto fusto ed a condizione che siano in stato normale di manutenzione e conservazione) e gli orti, le aree scoperte non gravate da servitù pubblica, i cortili, le attrezzature per giochi dei bambini, purché tutti di pertinenza dei fabbricati.

Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.

Le garanzie sono prestate entro i massimali e se previste, secondo le somme assicurate concordate con il contraente di seguito riportati differenziati per garanzia.

Limiti di indennizzo della Garanzia Incendio

La Società non è tenuta ad indennizzare per sinistro e per anno somme superiori a:

- *90% delle somme assicurate per danni causati da eventi sociopolitici ed atti dolosi;*
- *90% delle somme assicurate per danni causati da eventi atmosferici;*
- *50% delle somme assicurate per danni causati da sovraccarico neve;*
- *max 50% delle somme assicurate per danni causati da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica,*
- *alluvioni, inondazioni, allagamenti; da valutare in base alla ubicazione;*
- *50.000 € per danni da acqua condotta*
- *25.000 € per Onorari Periti;*
- *15.000 € spese di ricerca e riparazione dei guasti;*
- *100.000 € per danni da gelo;*
- *50.000 € per monete, biglietti di banca e titoli di credito per le garanzie Incendio*
- *10.000 € per monete, biglietti di banca e titoli di credito per la garanzia furto*
- *30.000 € per danni diretti da fenomeno elettrico ;*
- *10.000 € per danni indiretti da fenomeno elettrico*
- *50.000 € per danni da acqua piovana;*

- 50.000 € per danni da occlusioni di tubazioni e rigurgito fognone
- 100.000 € per grandine su elementi fragili;
- 15.000 € per danni da eventi atmosferici su fabbricati e tettoie aperte da uno o più lati o incompleti nella costruzione;
- 2.000 € guasti arrecati al fabbricato nel commettere o nel tentativo di commettere un furto o una rapina . Nel caso di coesistenza di garanzia Furto il limite presente in questa garanzia opera in aggiunta a quanto previsto nella citata sezione furto.

Limiti di indennizzo della Garanzia Furto

Relativamente alle garanzie o beni specificati di seguito, si conviene che in caso di sinistro saranno applicati i seguenti limiti di indennizzo:

- Gioielli, preziosi, raccolte e collezioni (definizioni contenuto): 60% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 15.000 se posti fuori cassaforte;
- Gioielli, preziosi, raccolte e collezioni (definizioni contenuto) in cassaforte: Partita assicurata con il limite del 60% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 30.000;
- Denaro (definizioni contenuto) 5% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 1.500;
- Sostituzione serrature: € 1.000,00 x anno assicurativo,
- Furto commesso da collaboratori familiari: 10% somma assicurata per il contenuto massimo € 2.000,00;
- Guasti ladri: € 5.000,00 x anno assicurativo;
- Atti vandalici dai ladri: € 5.000,00 x anno assicurativo;
- Furto di fissi e infissi: € 2.500,00 x anno assicurativo;
- Potenziamento chiusure: € 1.500,00 x anno assicurativo;
- Scippo/rapina fuori casa: 20% partita assicurata con il massimo di € 500,00 per denaro;
- Spese sanitarie: € 500,00 x anno assicurativo;
- Spese trasferimento: € 500,00 x anno assicurativo;
- Rifacimento documenti: € 750,00 x anno assicurativo;
- Cose portate in albergo: 5% somma assicurata con il massimo di € 1.000,00;
- Bagagli in auto chiusa: € 1.000,00 x anno assicurativo, limite € 250 per singolo oggetto;
- Cose nelle dipendenze (definizione contenuto): € 1.500,00 x anno assicurativo.

Limiti di indennizzo della Garanzia Responsabilita' Civile Terzi e Prestatori D'opera

Relativamente alle garanzie specificate di seguito, si conviene che in caso di sinistro, saranno applicati i seguenti limiti di risarcimento:

- Danni da incendio: € 300.000,00 con il limite di € 50.000,00 per locali di villeggiatura;
- Spargimento acqua / rigurgiti fognone: 300.000 € danni da acqua e 50.000 € rigurgito fognone;
- Interruzione attività: 10% massimale assicurato con il massimo di € 50.000,00;
- Uso veicoli da minori: massimo € 300.000,00 x anno assicurativo;
- Inquinamento accidentale: € 15.000,00 x anno assicurativo - limite di € 1.500,00 spese bonifica;
- R.C.O. 50% del massimale RCT;

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

GARANZIE AGGIUNTIVE INCENDIO

Ricorso terzi

La Società e' obbligata a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

Rischio locativo

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, indennizza i danni materiali al fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato, direttamente causati da incendio, esplosione o scoppio, anche se avvenuto con colpa grave dell'Assicurato medesimo.

Merci in refrigerazione

La Società risponde dei danni subiti dalla merci in refrigerazione a causa di mancata od

| | |
|---|--|
| | <p><i>anormale produzione o distribuzione del freddo e/o fuoriuscita del fluido frigorifero conseguenti ad eventi previsti dal presente settore o all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione e distribuzione dell'energia elettrica purché tali danni non siano in relazione con allagamenti, inondazioni, movimenti del terreno, atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari e invasioni.</i> <i>(Qualora il danno sia causato da atti dolosi o conseguente a fenomeni atmosferici, la Società indennizza i relativi costi unicamente se operanti le suindicate Garanzie)</i></p> <p>Inondazioni, alluvioni, allagamenti <i>La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di Inondazioni, alluvioni, allagamenti</i></p> <p>Terremoto <i>La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.</i></p> <p>Assicurazione del giardino <i>La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati agli alberi di proprietà del Contraente che si trovino in spazi adiacenti e pertinenti all'ubicazione indicata in scheda copertura, da uno degli eventi assicurati che comporti il perimento o l'abbattimento della pianta stessa. La Società indennizza i costi di reimpianto con pianta di uguale od analoga essenza, della medesima età o, nel caso non sia possibile, della massima età disponibile sul mercato fino alla concorrenza di 3.000 euro per sinistro e di euro 5.000,00 per anno assicurativo. In caso di sinistro indennizzabile, la Società rimborsa altresì le spese supplementari per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del sinistro fino alla concorrenza di 500 Euro.</i></p> |
| <p>GARANZIE AGGIUNTIVE FURTO</p> | <p>Mezzi di chiusura speciali <i>Nel caso di ville isolate e/o a schiera ed appartamenti in condominio posti al piano terreno ed al piano rialzato in assenza di adeguati mezzi di chiusura speciali (quali: serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm, o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza manovrabili esclusivamente dall'interno; inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq) la Società corrisponde all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso</i></p> <p>Impianto di allarme generico <i>Qualora in caso di sinistro risultasse che l'impianto di allarme fosse inefficiente o disattivato anche in modo parziale - la Società corrisponderà il 90% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.</i></p> <p>Gioielli, preziosi, raccolte e collezioni in cassaforti <i>La Società si obbliga ad indennizzare, fino a concorrenza della somma assicurata, il furto e la rapina dei gioielli, preziosi, raccolte e collezioni custoditi nelle casseforti entro i limiti della specificapartita assicurata riportata in polizza.</i></p> |



Che cosa NON è assicurato?

| | |
|------------------------------|---|
| <p>Rischi esclusi</p> | <p><i>Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, per la garanzia RICORSO TERZI non sono comunque considerati terzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato nonché ogni altro parente o affine se con lui convivente;</i> - <i>quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;</i> - <i>le società, le quali rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile così come modificato dalla legge 127/91, nonché delle società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto primo.</i> <p><i>per la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, RCT non sono considerati terzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>persone la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione;</i> - <i>il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato e, se conviventi, il convivente di fatto, i loro ascendenti e discendenti e ogni altra persona con vincolo di parentela fino al secondo grado;</i> - <i>i dipendenti dell'Assicurato in occasione dell'espletamento della loro attività salvo per</i> |
|------------------------------|---|

- le lesioni subite da addetti ai servizi domestici, baby sitters, colf, persone alla pari; i figli e i genitori dell'Assicurato - purché con lui non conviventi - sono invece considerati terzi in caso di sinistro dovuto a spargimento di acqua conseguente a rottura accidentale o ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del fabbricato assicurato;



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni Garanzia INCENDIO

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, sono esclusi dall'assicurazione i sinistri conseguenti a:

- guasti o rotture meccanici ed elettrici in genere, anormale funzionamento, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi
- fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogioli, linee ed apparecchiature di fusione
- interruzioni di reazioni termiche, isothermiche o chimiche ovvero da interruzioni o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi
- crolli, assestamenti, dilatazioni o restringimenti, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi
- errata manovra
- effetti gradualmente degli eventi atmosferici
- polvere, umidità, brina e condensa, variazioni di temperatura, deterioramento, logorio, usura, incrostazione, arrugginimento od ossidazione, corrosione, smog, contaminazione, stillicidio, perdita di peso, deperimento, siccità, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, trasudamento, sublimazione, liquefazione, alterazioni di colore o sapore; mescolamento di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi
- animali o vegetali in genere (compresi insetti, vermi, od altri microrganismi, ecc.)
- sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, salvo che tali danni siano provocati da eventi non altrimenti esclusi che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti entro 20 metri da esse
- eventi dove deve rispondere, per legge, il costruttore od il fornitore delle cose assicurate
- errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, di impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente su prestazioni, qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione, vizio di prodotto; anormale od improprio stoccaggio
- mancata e/o anormale manutenzione, revisione, collaudo, montaggio o smontaggio di impianti, costruzione o demolizione di fabbricati
- mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle merci, fuoriuscita del fluido frigorifero
- i danni causati da impiego di esplosivi o sminamento;
- i maggiori costi sostenuti a causa di ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti;
- inquinamento e/o contaminazione ambientale dell'acqua, dell'aria del suolo nonché di contaminazione da sostanze radioattive
- furto salvo i danni al fabbricato nel commettere o nel tentativo di commettere un furto o una rapina, furto con destrezza, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, rapina, saccheggio, estorsione, malversazione,
- scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
- danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- i costi di livellamento, bonifica, scavo e riempimento del terreno (salvo gli scavi per fondazioni e i relativi riempimenti, nel caso di ricostruzione a nuovo di fabbricati resa necessaria da evento dannoso indennizzabile a termini di polizza);
- i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi
- macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio;
- i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista
- le perdite di mercato e danni indiretti in genere quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale,

| | |
|---|--|
| | <p>sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate</p> <p><u>Acqua condotta, Occlusione di tubazioni, Rigurgito della rete fognaria, Gelo:</u> La Società non indennizza: i danni causati da umidità, stillicidio, rottura degli impianti automatici di estinzione, da spargimento di acqua causato da tubazioni interrato allorché il fabbricato contenente le cose assicurate sia sprovvisto di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive precedenti il sinistro.</p> <p><u>Fenomeni Atmosferici</u> La Società non indennizza i danni causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali; - mareggiata e penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - gelo, sovraccarico di neve; - umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; - cedimento, franamento o smottamento del terreno; <p>La Società non indennizza i danni subiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - piante non di alto fusto e coltivazioni in genere; - cavi aerei, antenne e consimili installazioni esterne; - enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; - capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto - <p><u>Fenomeno Elettrico</u> La Società non indennizza i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - causati da usura o da carenza di manutenzione - verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova - dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore. |
| <p>Esclusioni Garanzia FURTO</p> | <p>Sono esclusi dall'assicurazione i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cagionati o agevolati con dolo o colpa grave da: <ul style="list-style-type: none"> • persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere; • incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono • persone legate all'Assicurato o Contraente da vincoli di parentela od affinità, se non conviventi - verificatisi in occasione di: <ul style="list-style-type: none"> • atti di guerra anche civile, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione - militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato <ul style="list-style-type: none"> • incendio, esplosione o scoppio, esplosioni nucleari, radiazioni, contaminazioni radioattive, eruzioni vulcaniche, terremoti, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate e frane, confische e requisizioni - determinati da mancato godimento delle cose assicurate, da perdite di profitti e di altri eventuali pregiudizi - causati alle cose assicurate da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del furto o della rapina/estorsione anche se il reato non è stato consumato - avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali che contengono le cose assicurate rimangono disabitati oppure, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi per un periodo di tempo superiore; relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del trentesimo giorno - a gioielli, preziosi, denaro, carte valori e titoli di credito in genere, pellicce, quadri, sculture, tappeti, arazzi e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria che si trovano nella dimora saltuaria, se assicurata, nei periodi in cui la stessa è disabitata. - (limitatamente alla garanzia "scippo, rapina/estorsione") ai componenti del nucleo familiare qualora questi siano di età inferiore a 14 anni e non si trovino in compagnia di persona maggiorenne. Sono inoltre escluse dall'assicurazione le cose non di proprietà delle persone assicurate e/o inerenti ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi e, relativamente alle spese sanitarie, i medicinali - a cose all'aperto, balconi o terrazze, o poste in spazi di uso comune, anditi, corridoi e pianerottoli; - ad autoveicoli, motoveicoli e loro parti, imbarcazioni e relativi motori di potenza superiore a 40 CV fiscali; - riferiti a valori di affezione, artistici o scientifici, o che non riguardino la materialità delle cose assicurate. |
| | <p>Sono esclusi dall'assicurazione i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - derivanti dalla proprietà ed utilizzo di natanti a vela di lunghezza superiore a 6,5 |

| | |
|--|--|
| <p>Esclusioni Garanzia RESPONSABILITA' CIVILE</p> | <p>metri nonché di natanti a motore</p> <ul style="list-style-type: none"> - derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati se conseguenti ad ampliamenti, sopraelevazioni, umidità, stillicidio o insalubrità dei locali - alle cose che l'Assicurato e/o i componenti il suo nucleo familiare hanno in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione <p><u>Dall'assicurazione R.C.O. sono esclusi i danni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - derivanti da malattie professionali. <p><u>Dalle assicurazioni R.C.T. e R.C.O. sono esclusi i danni derivanti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; o conseguenti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici; - da prodotti geneticamente modificati; - a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE); - da casi contagio da virus HIV |
| <p>Franchigia e Scoperto</p> | <p><u>Garanzia Incendio</u></p> <p>è prevista una franchigia assoluta di 250€ per qualsiasi tipo di evento salvo quanto successivamente riportato:</p> <p>Per le garanzie: Merci in Refrigerazione e assicurazione Giardino è previsto uno scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile di 500 Euro.</p> <p>Per danni causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti; terremoto, maremoto, eruzione vulcanica è prevista una franchigia di € 10.000</p> <p>Per danni causati da eventi socio politici € 1.000</p> <p>Per danni causati da eventi naturali € 500</p> <p>Per danni causati da sovraccarico neve è prevista una franchigia di € 500</p> <p><u>Garanzia Responsabilità Civile R.C.T. e R.C.O.</u></p> <p>Danni da incendio è prevista una franchigia di € 500</p> <p>Spargimento acqua / rigurgiti fogne è prevista una franchigia di € 500</p> <p>Interruzione attività è prevista una franchigia di € 1.500</p> <p>Proprietà e uso animali non pericolosi è prevista una franchigia di € 150</p> <p>Proprietà delle razze canine di tipo pericoloso e relativi incroci è prevista una franchigia di € 500</p> <p>Uso veicoli da minori è prevista una franchigia di € 250</p> <p>Inquinamento accidentale è prevista una franchigia di € 1.500</p> <p><u>Garanzia Furto</u></p> <p>Qualora le aperture dell'abitazione siano poste a meno di 4 metri di altezza dal suolo o superfici praticabili e l'abitazione medesima rimanga incustodita, il furto avvenuto con introduzione del ladro mediante al rottura di vetri che non siano antisfondamento, è risarcibile con uno scoperto del 15% del danno.</p> <p>Qualora il furto avvenga a seguito di introduzione nell'abitazione mentre vi è presenza di persone, attraverso finestre i cui mezzi di protezione e chiusura non vengano resi operanti, l'indennizzo verrà corrisposto con uno scoperto del 10% del danno indennizzabile</p> <p>Pannelli fotovoltaici: In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con uno scoperto 20% per singolo pannello</p> <p>Nel caso di mezzi di chiusura non conformi la Società corrisponde all'Assicurato un importo con uno scoperto del 20%</p> <p>Nel caso di impianto d'allarme inefficiente o disattivato, anche in modo parziale, la Società corrisponderà l'importo liquidabile a termini di polizza con uno scoperto del 10%</p> <p>In caso di applicabilità di più scoperti le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 30%.</p> |
| <p>Rivalsa</p> | <p>ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile</p> <p>Rivalsa I.N.P.S</p> <p>Le assicurazioni R.C.T. e R.C.O. sono valide anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222</p> |



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di

Denuncia di sinistro

| | |
|---|--|
| sinistro? | <p>In caso di sinistro Incendio e Furto, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto ad ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. <u>entro 3 giorni (che si estende a 5 giorni in caso di ipotesi di reato)</u> da quando ne ha avuto conoscenza comunicando tutte le notizie ed i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente</p> <p>In caso di sinistro RCT/O, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto ad ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. <u>entro 3 giorni</u> da quando ne ha avuto conoscenza comunicando tutte le notizie ed i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente. Deve inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti.</p> <p><i>l'inadempimento degli obblighi sopra previsti così come di tutte le altre informazioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo</i></p> |
| | <p>Assistenza diretta/in convenzione</p> <p><i>Non vi sono prestazioni erogate in forma diretta</i></p> |
| | <p>Gestione da parte di altre imprese</p> <p><i>Non è prevista la gestione di sinistri, da parte di altre Compagnie di Assicurazione.</i></p> |
| | <p>Prescrizione</p> <p><i>I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</i></p> |
| Dichiarazioni inesatte o reticenti | <i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</i> |
| Obblighi dell'impresa | <i>L'impresa si impegna, ricevuta la documentazione necessaria, definita la quantificazione del danno e inviata la quietanza di pagamento all'assicurato, a pagare l'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della quietanza stessa firmata dall'assicurato per accettazione.</i> |

| | |
|--|---|
|  Quando e come devo pagare? | |
| Premio | <i>Al momento della redazione del presente fascicolo informativo, i premi delle Sezioni Incendio, Furto e Responsabilità Civile sono soggette all'applicazione di un'imposta pari al 22,25% del premio imponibile. I suddetti oneri fiscali sono a carico del Contraente.</i> |
| Rimborso | <i>Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, anche in caso di recesso da parte della Società, dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, entro 30 giorni viene rimborsato al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.</i> |

| | |
|---|---|
|  Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
| Durata | <i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</i> |
| Sospensione | <i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</i> |

| | |
|---|---|
|  Come posso disdire la polizza? | |
| Ripensamento dopo la stipulazione | <i>Non previsto.</i> |
| Risoluzione | <i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</i> |

| | |
|--|--|
|  A chi è rivolto questo prodotto? | |
| <i>Soggetti che vogliono assicurarsi da eventuali danni che possono colpire l'abitazione o che possono essere cagionati a terzi dall'abitazione stessa oppure danni riconducibili ad eventi legati alla vita familiare</i> | |



Quali costi devo sostenere?

Sono a carico del Contraente i costi di intermediazione, che gravano sul premio di polizza e che nel presente contratto sono pari in media al 22% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|---|--|
| All'impresa assicuratrice | <p>Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri possono essere presentati per iscritto ad ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. secondo le seguenti modalità: PEC: reclami@pec.argo-global.it; Posta: ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. – Funzione Reclami, Via Guido D'Arezzo, 14 – 00198 Roma – fax 06/85305707.</p> <p>Sarà cura di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. comunicare gli esiti del reclamo entro <u>il termine di 45 giorni</u> dalla data di ricevimento del reclamo stesso.</p> |
| All'IVASS | <p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</p> |
| PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
| Mediazione | <p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> |
| Negoziazione assistita | <p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p> |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | <p>Liti Transfrontaliere: è possibile presentare reclamo all'IVASS (che provvede lei stessa all'inoltro al sistema estero competente) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o direttamente al sistema estero competente (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net).</p> |

AVVERTENZE:

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI UTILIZZARLA PER LA SOLA CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO E NON PER LA GESTIONE TELEMATICA DEL MEDESIMO.

ArgoGlobal Assicurazioni

Casa VIP

Modello 09 I - edizione Gennaio 2019

Contratto di Assicurazione Multirischio CASA VIP - NORDEST INSURANCE BROKER SRL

Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione, contenenti:

- a) Glossario pag. 2
- b) Condizioni di Assicurazione pag. 10
- c) Modulo di Proposta pag. 51

devono essere consegnate al contraente prima della sottoscrizione del contratto

GLOSSARIO

Abitazione

Fabbricato, o porzione di fabbricato, luogo di domicilio dell'Assicurato adibito ad uso abitativo, che deve essere situato in territorio italiano. È ammessa la presenza di studio professionale o ufficio privato annesso.

Animali domestici, da cortile e da sella

Esseri viventi che in natura non vivono allo stato libero ma dipendono dall'uomo per l'alimentazione o il ricovero e non sono utilizzati da quest'ultimo per lavoro o alimentazione.

Assicurato

Il soggetto nel cui interesse è stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti da essa derivanti.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione ed il suo contenuto.

Assicurazione a “primo rischio assoluto” L'assicurazione per la quale, in caso di sinistro, l'Assicurato ha diritto di essere indennizzato alle condizioni di polizza fino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 6.9 “Assicurazione parziale”.

Assicurazione a “valore intero”

L'assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati e che, in caso di sinistro, comporta l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 6.9 “Assicurazione parziale”, allorquando la somma assicurata risulti inferiore al valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro. Ai fini di tale calcolo, come somma assicurata, si assume quella indicata in polizza aumentata del 10%.

Bed & Breakfast

Il servizio consistente nell'offrire, nella casa di abitazione, alloggio e prima colazione, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionati per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione.

Cassaforte

Qualsiasi contenitore definito dal costruttore cassaforte o armadio corazzato.

I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso.

Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 Kg. deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

Collezione

Vedi “ Raccolte e collezioni”.

Contenuto dell’abitazione

Il contenuto dell’abitazione, dello studio professionale o ufficio privato annesso, nulla escluso o eccettuato, quali *Mobilio e arredamento, Effetti personali, Gioielli e preziosi, Oggetti pregiati, Valori*, compreso quanto riposto nelle *dipendenze*, anche se non comunicanti con i locali dell’abitazione. Sono esclusi i veicoli a motore in genere e parte degli stessi fatta eccezione per: biciclette e ciclomotori, natanti e relativi motori fuoribordo fino a 40 cavalli, attrezzature per hobby o giardinaggio, giochi per bambini.

Se non è assicurato il fabbricato sono compresi gli impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione, le caldaie che sono considerati immobili per natura o destinazione.

Se l’Assicurato è locatario, sono comprese le migliorie dallo stesso apportate ai locali tenuti in locazione.

Contraente

Il soggetto che stipula l’assicurazione e che si assume gli obblighi da essa derivanti.

Copertura

Il complesso degli elementi del tetto del fabbricato esclusi: strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

Cose

Agli effetti delle garanzie:

- Incendio e Furto: gli oggetti materiali;
- Responsabilità Civile: gli oggetti materiali e gli animali.

Costo di ricostruzione

La spesa necessaria, considerata al momento del sinistro, per la riparazione o l’integrale ricostruzione del fabbricato e delle dipendenze distrutte e/o danneggiate, con analoghe caratteristiche costruttive, escluso il solo valore dell’area.

Costo di rimpiazzo

La spesa necessaria, considerata al momento del sinistro, per rimpiazzare le cose distrutte e/o danneggiate con altrettante cose, uguali o equivalenti per rendimento economico.

Dimora abituale

L’abitazione dove l’Assicurato ed i componenti il suo nucleo familiare dimorano abitualmente.

Dimora saltuaria

L'abitazione dove l'Assicurato ed i componenti il suo nucleo familiare dimorano saltuariamente in quanto destinata a soggiorni temporanei.

Disabitazione

L'assenza continuativa dall'abitazione dell'Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. La presenza di persone limitata alle sole ore diurne è considerata disabitazione. La disabitazione s'intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a due giorni con almeno un pernottamento.

Dipendenze e/o pertinenze

La soffitta, la cantina, l'autorimessa ad uso privato, gli edifici minori che completano, anche se separati, l'edificio principale.

Documenti personali

Patenti di guida, carte di identità, passaporti, porto d'armi, tessere personali per abbonamenti tranviari e/o ferroviari e/o simili, tesserini di codice fiscale, carte di credito, carte nominative di erogazione di servizi.

Effetti personali

Vestitario, articoli per igiene personale, biancheria, attrezzi sportivi, apparecchi audiovisivi, telefoni, personal computers e videogiochi ed in genere tutti gli oggetti che per le loro piccole dimensioni e in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo siano normalmente portati sulla persona dall'Assicurato, quali, ad esempio, occhiali, penne, portafogli.

Esplosione

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione

Costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa mediante violenza o minaccia.

Fabbricato

L'abitazione dell'Assicurato, occupante un intero immobile o parte di esso, ivi compresa, in quest'ultimo caso, la parte relativa alla quota millesimale di proprietà comune.

Sono comprese tutte le opere di fondazione o interrate, tutte le cose fisse e gli infissi, gli impianti idrici, igienici ed elettrici fissi, gli impianti di riscaldamento e di condizionamento dell'aria comprese le caldaie autonome di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda e gli impianti autonomi di condizionamento, gli ascensori, i montacarichi e le scale mobili, gli impianti di allarme e prevenzione, i pannelli solari e fotovoltaici considerati fissi per natura, gli impianti citofonici e videocitofonici, come pure tutti gli altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione.

Sono comprese le tinteggiature, la tappezzeria, i parquets, le moquettes, le controsoffittature, le tende frangisole esterne **purché installate su strutture fisse**; le antenne televisive, anche paraboliche, gli affreschi e decorazioni e le statue non aventi valore artistico.

Sono inoltre comprese le dipendenze e/o pertinenze anche se non comunicanti con i locali dell'abitazione, le recinzioni, i cancelli anche elettrici, le cisterne/serbatoi per stoccaggio combustibili al servizio dell'abitazione, i muri di cinta, le piscine, i campi e le attrezzature sportive e da gioco, le strade private, i cortili.

Fissi ed infissi

I manufatti per la chiusura dei vani di transito, per illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Franchigia

L'importo che viene dedotto dal danno liquidato a termini di polizza e che resta a carico dell'Assicurato.

Furto

La sottrazione di cosa mobile altrui al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Gioielli e preziosi

Gioielli e metalli preziosi, oggetti d'oro, di platino, orologi di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali e di coltura, montate e non su detti metalli, per uso domestico e personale.

Implosione

Il cedimento violento delle pareti di un corpo cavo sotto l'azione di una pressione esterna superiore a quella interna.

Incendio

La combustione con fiamma di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili

Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica, secondo il metodo di prova adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Limite di indennizzo o risarcimento

L'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro.

Liquidazione del danno

Conclusione delle operazioni di stima e conteggio della somma dovuta a titolo di indennizzo o risarcimento, che diviene in tal modo esigibile dall'avente diritto.

Massimale

La somma fino al cui limite la Società risponde in base all'assicurazione.

Mobilio e arredamento

Il complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione ed eventuale ufficio o studio professionale, se comunicanti con l'abitazione stessa, mobili di antiquariato, impianti di prevenzione e di allarme, armadi di sicurezza, o corazzati, casseforti, attrezzature e scorte domestiche, elettrodomestici, apparecchi audio – fono - visivi in genere ad uso domestico quali : radio, televisori, complessi stereofonici, lettori dvd e cd, ecc..

Nucleo familiare

L'insieme delle persone che costituiscono la famiglia dell'Assicurato, anche se non a carico, purché con lui conviventi, il suo coniuge purché non separato legalmente e i figli minori anche se non conviventi, compreso il convivente more uxorio.

Occlusioni

La chiusura o la riduzione del volume interno della condotta determinate da corpi estranei, escluse le incrostazioni o le sedimentazioni.

Oggetti pregiati

Tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, non costituenti mobilio, oggetti e servizi di argenteria, raccolte e collezioni

Onda sonora

L'onda acustica provocata da un aeromobile nel passaggio a velocità supersonica e nel rientro a velocità subsonica.

Parti

Il Contraente e/o l'Assicurato e la Società.

Pertinenze dell'abitazione

Vedi "Dipendenze".

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.

Primo rischio assoluto

Vedi "Assicurazione a primo rischio assoluto".

Raccolte e collezioni

Le raccolte, ordinate secondo determinati criteri di omogeneità, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, "curiosi" e/o di un certo valore.

Rapina

La sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza o minaccia alla persona, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Razze canine pericolose

Cani appartenenti alle razze previste dall'Ordinanza 17/11/2003 del Ministero della Salute, pubblicata sulla G.U. n°213 del 10/9/04 e successive modifiche e integrazioni

Recesso

Lo scioglimento del vincolo contrattuale.

Rischio

La possibilità del verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Rottura di impianto

Il danneggiamento della funzionalità di un impianto dovuto ad una menomazione dell'integrità dello stesso.

Scasso

La forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell'abitazione tali da causarne l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni.

Scheda di Polizza

Il documento, sottoscritto dal Contraente, che riporta tutti gli estremi dell'assicurazione.

Scippo

Sottrazione di cosa mobile a chi la detiene strappandola di mano o di dosso.

Scoperto

La quota, espressa in percentuale, del danno liquidato a termini di polizza che resta a carico dell'Assicurato.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori e tubazioni per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono da considerarsi scoppio.

Serramento

Nome generico di infissi e imposte per la chiusura di finestre, porte e sportelli.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Somma assicurata

Valore in base al quale è stipulata l'assicurazione.

Società

ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.

Solaio

Il complesso degli elementi che costituiscono la struttura portante della separazione orizzontale tra due piani del fabbricato, **escluse le pavimentazioni e le soffittature.**

Tetto

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, comprese orditure, tiranti, catene, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Tipologia di abitazione assicurata

A – Appartamento in condominio

Abitazione facente parte di un fabbricato costituito da più appartamenti tra loro contigui, sovrastanti o sottostanti, ma non comunicanti, ciascuno con proprio accesso all'interno del fabbricato, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato stesso.

B – Casa a schiera – Casa unifamiliare/Appartamento con proprio accesso dall'esterno

Abitazione, dotata di una o più porte individuali di accesso dall'esterno, unita o aderente ad altri fabbricati; oppure, abitazione, facente parte di un fabbricato costituito da più appartamenti, dotata di una o più porte individuali di accesso dall'esterno.

C– Villa

Abitazione, dotata di una o più porte individuali di accesso dall'esterno, isolata da altri fabbricati.

Tubo interrato

La conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.

Uso abitativo

Fabbricato destinato, per almeno metà della superficie complessiva dei piani (compresi i locali interrati ed escluso il sottotetto vuoto ed inoccupato), ad abitazioni.

Nella rimanente metà non vi è presenza delle seguenti attività aggravanti: teatri, industrie, depositi di infiammabili, grandi empori, supermercati, discoteche, night o attività simili.

Valore a nuovo

Per il fabbricato il costo di ricostruzione a nuovo; per il contenuto il costo di rimpiazzo con altre cose nuove, uguali oppure equivalenti per caratteristiche.

Valore intero

Vedi "Assicurazione a valore intero".

Valori

carte valori e titoli di credito in genere, buoni pasto, denaro, valori bollati e postali.

Vetro antisfondamento

Manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili. È generalmente costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm, oppure è costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.


Vetrocemento armato

Struttura edilizia costituita da lastra di vetro molto resistente inserita in un'armatura di cemento armato.

Vivo di cotto

Mattoni, laterizi, argilla indurita dal fuoco, tufo e similari pietre dure da costruzione.

ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.
L'Amministratore Delegato



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

La Società presta l'assicurazione nei modi e nei termini descritti nella presente polizza sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 1.2 Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro vale quanto disposto dall'art. 6.1 "Assicurazione presso diversi assicuratori" delle "Norme che regolano i sinistri".

Art. 1.3 Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio

L'assicurazione, ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi alla prima rata, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

L'eventuale frazionamento del premio non esonera il Contraente dal pagamento dell'intero premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico e indivisibile.

Art. 1.4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.5 Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 1.6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.7 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni; la Società rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso. L'eventuale pagamento dei premi venuti a scadenza dopo il sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia delle Parti a valersi della facoltà di recesso.

Art. 1.8 Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, inviata con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 1.9 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.10 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La presente assicurazione è regolata dalla legge italiana.

Art. 1.11 Titolarità dei diritti nascenti in polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 1.12 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 1.13 Deroga al patto di tacita proroga (operante solo se espressamente richiamata in polizza)

In deroga a quanto previsto all'art. 1.8 "Proroga dell'assicurazione" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" l'assicurazione cesserà alla scadenza convenuta senza obbligo di disdetta.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO ALL RISKS

Art.1 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

La Società, alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti in polizza, indennizza i **danni materiali e diretti anche consequenziali causati alle cose assicurate**, anche se di proprietà di terzi, nelle ubicazioni indicate in polizza, **da qualsiasi evento**, qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, **non espressamente escluso**.

Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

La Società indennizza altresì:

Le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire alla più vicina e idonea discarica i residuati del sinistro indennizzabile a termini di polizza; le stesse sono risarcite dalla Società senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. "Assicurazione parziale" e 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza di un importo pari al 10% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza.

In aggiunta a quanto sopra la Società risponde delle ulteriori spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina ed idonea discarica i residuati del sinistro sino alla concorrenza di quanto previsto alla relativa partita e comunque non oltre € 50.000,00 .

Art.2 - ESCLUSIONI

La Società non è obbligata in alcun caso per:

- a) i danni, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di:
- 1) atti di guerra (dichiarata o non), guerra civile, rivoluzione, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
 - 2) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - 3) maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, subsidenza , cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazione della falda freatica;
 - 4) mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina;
 - 5) trasporto e/o movimentazione, al di fuori dell'area di pertinenza aziendale, delle cose assicurate;
 - 6) atti di terrorismo;
- salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- b) i danni di:
- 1) guasti o rotture meccanici ed elettrici in genere, anormale funzionamento, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
 - 2) fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogioli, linee ed apparecchiature di fusione;

sempre che non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;

- b) i danni causati da o dovuti a:

- 1) interruzioni di reazioni termiche, isoterme o chimiche ovvero da interruzioni o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
- 2) crolli, assestamenti, dilatazioni o restringimenti, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
- 3) errata manovra;
- 4) effetti gradualmente degli eventi atmosferici;
- 5) polvere, umidità, brina e condensa, variazioni di temperatura, deterioramento, logorio, usura, incrostazione, arrugginimento od ossidazione, corrosione, smog, contaminazione, stillicidio, perdita di peso, deperimento, siccità, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, trasudamento, sublimazione, liquefazione, alterazioni di colore o sapore; mescolamento di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
- 6) animali o vegetali in genere (compresi insetti, vermi, funghi, batteri od altri microrganismi, ecc.);
- 7) sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, salvo che tali danni siano provocati da eventi non altrimenti esclusi che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti entro 20 metri da esse;
- 8) eventi per i quali deve rispondere, per legge, il costruttore od il fornitore delle cose assicurate;
- 9) errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, di impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente su prestazioni, qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione, vizio di prodotto; anormale od improprio stoccaggio;
- 10) mancata e/o anormale manutenzione, revisione, collaudo, montaggio o smontaggio di impianti, costruzione o demolizione di fabbricati;
- 11) mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle merci, fuoriuscita del fluido frigorifero;

sempre che non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

Si intendono comunque esclusi:

- b) i danni commessi con dolo dell'Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- c) i danni causati da impiego di esplosivi o sminamento;
- d) i maggiori costi sostenuti a causa di ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti;
- e) i danni causati da o dovuti a inquinamento e/o contaminazione ambientale dell'acqua, dell'aria del suolo nonché di contaminazione da sostanze radioattive;
- f) i danni di furto salvo i danni al fabbricato nel commettere o nel tentativo di commettere un furto o una rapina, furto con destrezza, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, rapina, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
- g) i danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- h) i costi di livellamento, bonifica, scavo e riempimento del terreno (salvo gli scavi per fondazioni e i relativi riempimenti, nel caso di ricostruzione a nuovo di fabbricati resa necessaria da evento dannoso indennizzabile a termini di polizza);
- i) i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od

infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio;

- j) i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista.

Sono inoltre esclusi:

- n) le perdite di mercato e danni indiretti in genere quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

ART. 3 GARANZIE AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI

Acqua condotta, Occlusione di tubazioni, Rigurgito della rete fognaria, Gelo

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da:

1. fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato contenente le cose medesime o relativi a rottura di raccordi, tubazioni o flessibili che collegano gli impianti agli elettrodomestici;
2. occlusione di tubazioni relative ad impianti idrici, igienici, tecnici, pluviali e grondaie esistenti nel fabbricato contenente le cose medesime o relative a raccordi, tubazioni o flessibili che collegano gli impianti agli elettrodomestici
3. traboccamento e rigurgito della rete fognaria pubblica pertinente il fabbricato contenente le cose medesime nonché dei sistemi di raccolta e deflusso dell'acqua piovana;
4. spargimento di acqua conseguente a rottura di tubazioni degli impianti fissi installati nel fabbricato contenente le cose medesime per effetto di gelo;
5. la Società indennizza altresì le spese, purché conseguenti ad evento indennizzabile ai sensi dei punti 1 usque 4 che precedono, sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.

La Società non indennizza:

- a) i danni causati da umidità, stillicidio, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) relativamente al solo punto 4. sopra indicato, sono altresì esclusi i danni:
 - da spargimento di acqua causato da tubazioni interrato;
 - allorché il fabbricato contenente le cose assicurate sia sprovvisto di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive precedenti il sinistro.

Atti dolosi

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate:

- verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio.

Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, l'art. 2 – Esclusioni, si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) di inondazione, alluvione, allagamento o frana;
- d) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- e) di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
- f) di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- g) subiti dagli enti all'aperto qualora l'evento non abbia coinvolto congiuntamente anche il fabbricato contenente le cose assicurate e/o il contenuto posto sottotetto al fabbricato medesimo;
- h) di fenomeno elettrico;
- i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- j) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- k) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- l) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate.

Ai soli fini della presente estensione di garanzia, non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato;
- qualsiasi altro parente od affine, se con loro convivente;

- quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.

Sovraccarico neve

La Società non indennizza i danni causati:

- ai fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve, in vigore all'epoca della costruzione, ed al loro contenuto.
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto.

Fenomeni atmosferici

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:

1) grandine, vento e quanto da esso trasportato;

2) bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

La Società non indennizza i danni:

a) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui sopra;

b) subiti da:

- piante non di alto fusto e coltivazioni in genere;
- cavi aerei, antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;

- capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto .

Fenomeno elettrico

A parziale deroga dell'art. 2 lettera e), la Società indennizza i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico alle cose assicurate, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Società non indennizza i danni:

a) causati da usura o da carenza di manutenzione;

b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;

c) dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto al risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Colpa grave

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile almeno per un importo pari a 30.000,00 € .

L'obbligazione della Società:

- sarà in essere trascorsi 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano passati almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo;

- è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell'Assicurato degli obblighi previsti dall'art. 9.

L'acconto non potrà comunque essere superiore all'importo di 200.000,00 € qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra sarà effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennità spettantegli in base al valore a nuovo, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione e/o di rimpiazzo al momento della richiesta.

Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché il Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Onorari e spese del Perito

La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. 12 nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito.

Cose all'aperto quali merci, attrezzatura ed arredamento

Le cose assicurate di cui sopra si intendono garantite, per le sole garanzie di cui all'art. 1, qualora operante, anche se si trovano all'aperto, purché nelle immediate

vicinanze del fabbricato contenente le cose medesime.

Garanzie Accessorie

Si intendono altresì comprese le spese sostenute a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza per:

- mancato godimento dei locali o perdita delle pigioni;
- trasferimento e/o soggiorno in albergo o residence per sé e per le persone conviventi comprese le spese – su presentazione dei giustificativi originali – di pensione e custodia per cani e gatti in caso di inagibilità dei locali;
- onorari ai consulenti, tecnici ingegneri e architetti;
- la riprogettazione del fabbricato nonché i costi e oneri (come a d esempio gli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune escluse multe, ammende e sanzioni) che dovessero gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità pubblica per la ricostruzione del Fabbricato in base alle vigenti disposizioni di legge al momento del sinistro
- rimozione e ricollocamento del contenuto;
- il rifacimento materiale dei documenti di famiglia;
- sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata alla partita Contenuto i danni avvenuti in occasione di villeggiatura a capi di vestiario ed oggetti personali dell'Assicurato e/o dei conviventi facenti parte del contenuto dell'abitazione e trasportati in locali temporaneamente abitati ed ubicati entro i confini dei Paesi Europei. La presente estensione è operante qualora si assicuri una dimora abituale.

Valori

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai valori con il limite di 10.000,00 €

ART. 4 GARANZIE PARTICOLARI

(operanti solo se indicate le relative somme assicurate in polizza o attivata la relativa garanzia)

1 Ricorso terzi

La Società e' obbligata a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini dell'art.1 lett.a)

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro, sino a concorrenza del 10% (dieci per cento) del massimale stabilito.

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- 2) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato nonché ogni altro parente o affine se con lui convivente;

b) quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui

al punto precedente;

c) le società, le quali rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile così come modificato dalla legge 127/91, nonché delle società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a).

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualsiasi transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

2 Rischio locativo

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, indennizza i danni materiali al fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato, direttamente causati da incendio, esplosione o scoppio, anche se avvenuto con colpa grave dell'Assicurato medesimo.

Qualora la somma assicurata a questo titolo dovesse risultare inferiore al valore del fabbricato calcolato a termini di polizza, troverà applicazione il disposto dell'art. 15 - Assicurazione parziale.

3 Merci in refrigerazione

A parziale deroga dell'art. 2 lettera h), la Società risponde dei danni subiti dalla merci in refrigerazione a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e/o fuoriuscita del fluido frigorifero conseguenti ad eventi previsti dal presente settore o all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione e distribuzione dell'energia elettrica purché tali danni non siano in relazione con allagamenti, inondazioni, movimenti del terreno, atti di guerra,

insurrezioni, occupazioni militari e invasioni.

Qualora il danno sia causato da atti dolosi o conseguente a fenomeni atmosferici, la Società indennizza i relativi costi unicamente se operanti le suindicate Garanzie

ai cui sensi il sinistro risulti indennizzabile.

Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga oltre le 6 ore, il Contraente o l'Assicurato si impegna a darne immediato avviso alla Società col mezzo più rapido e sicuro disponibile.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di 500 €

4 Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società non indennizza i danni:

- 1) a cose all'aperto se non fisse per natura e destinazione;
- 2) alle cose poste in locali interrati o semi interrati

5 Terremoto

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

6 Assicurazione del giardino

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati agli alberi di proprietà del Contraente che si trovino in spazi adiacenti e pertinenti all'ubicazione indicata in scheda copertura, da uno degli eventi assicurati che comporti il perimento o l'abbattimento della pianta stessa.

La Società indennizza i costi di reimpianto con pianta di uguale od analoga essenza, della medesima età o, nel caso non sia possibile, della massima età disponibile sul mercato.

La garanzia non opera per:

- Piante colpite da agenti patogeni o infestate da insetti o altri animali in maniera manifesta e in misura tale da compromettere le condizioni di stabilità statica e biomeccanica; Arbusti ed essenze erbacee;
- Danni conseguenti a lavori non eseguiti a regola d'arte;
- Danni a parti dell'albero che non comportino il perimento o l'abbattimento della pianta;

Sono esclusi:

- Ogni forma di deprezzamento per l'intero giardino o parco o per l'intero complesso;
- I costi di bonifica del terreno.

La presente garanzia è prestata a primo rischio Assoluto e cioè senza applicare il disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 10% dell'importo indennizzabile con il minimo di Euro 500,00 e fino alla concorrenza di Euro 3.000,00 per sinistro e di Euro 5.000,00 per anno assicurativo.

In caso di sinistro indennizzabile, la Società rimborsa altresì, fino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro e per annualità assicurativa, le spese supplementari per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del sinistro.

ART. 5 SINISTRI: ADEMPIMENTI, DIRITTI DELLE PARTI, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Vale quanto previsto dai seguenti articoli.

ART. 6 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 7 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 8 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 4 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- c) in caso di incendio o di sinistro presumibilmente doloso e, comunque, ove previsto per legge, fare, nei 6 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere immediatamente trasmessa alla Società;

d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alle merci,

deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

ART. 9 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 10 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure a richiesta delle Parti,

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 11 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero

state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 8;

3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti all'art. 12;

4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi di quanto disposto all'art. 10 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 12 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ciascuna partita prevista dal presente settore, l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta in base ai seguenti criteri:

I) FABBRICATO o RISCHIO LOCATIVO

Si stima:

a) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell'area;

b) il deprezzamento, stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui alla stima b) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

II) CONTENUTO (escluso quanto previsto ai successivi punti III, IV,)

Si stima:

a) il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali, oppure equivalenti per rendimento economico;

b) il deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

III) COSE PARTICOLARI

Si stima il solo costo di riparazione o di ricostruzione delle cose particolari ridotto in relazione al loro stato, uso e utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite e sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro.

IV) VALORI e TITOLI DI CREDITO

Il Contraente o l'Assicurato deve essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore dei titoli di credito assicurati.

Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento la Società indennizza, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti, danneggiati o sottratti.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le Parti che:

- 1) l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- 2) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
- 3) la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- 4) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Relativamente ai titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, ai documenti rappresentativi di credito e alle carte valori, la Società indennizza il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti o danneggiati possano essere duplicati, il risarcimento verrà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

ART. 13 SUPPLEMENTO DI INDENNITÀ

(per le sole voci "Fabbricato" e "Contenuto Mobilio ed arredamento, Effetti Personali")

Si determina il supplemento che aggiunto all'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo".

Tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il "valore a nuovo" risulti:

1. superiore od uguale, verrà riconosciuto integralmente;

2. inferiore, ma superiore al valore al momento del sinistro (art. 1907 del Codice Civile), verrà ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza “somma assicurata” meno “valore al momento del sinistro” e la differenza “valore a nuovo” meno “valore al momento del sinistro”;

3. uguale o inferiore al valore al momento del sinistro, non verrà riconosciuto.

Il pagamento del supplemento d'indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avverrà:

- in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;

- in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall'Assicurato e purché l'inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato) entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

La ricostruzione del fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per la Società.

ART. 14 ASSICURAZIONE PARZIALE

Qualora il valore delle cose assicurate al momento del sinistro superi le rispettive somme assicurate (per ciascuna partita considerata separatamente) di una percentuale inferiore od uguale al 15 %, non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile (assicurazione parziale).

Se detto limite risultasse superato, la regola proporzionale verrà applicata considerando le somme assicurate maggiorate della suddetta percentuale.

ART. 15 TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE

In caso di trasloco, l'assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione – fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio – previa comunicazione scritta alla Società e fino al 15° giorno successivo, dopo di che l'assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.

ART. 16 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del Codice Civile).

ART. 17 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 18 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente o l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2 lettera d).

FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO RELATIVI ALLA SEZIONE INCENDIO ALLA RISKS

FRANCHIGIE

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di **€ 250,00** per qualsiasi tipo di danno salvo quanto successivamente indicato:

SCOPERTI

- Franchigia € 10.000,00 per danni causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti; terremoto, maremoto, eruzione vulcanica
- Franchigia € 1.000,00 per danni causati da eventi socio politici
- Franchigia € 500,00 per danni causati da eventi naturali
- Franchigia € 500,00 per danni causati da sovraccarico neve;

LIMITI DI INDENNIZZO

la Società non è tenuta ad indennizzare per sinistro e per anno somme superiori a:

- 90% delle somme assicurate per danni causati da eventi sociopolitici ed atti dolosi;

90% delle somme assicurate per danni causati da eventi atmosferici;

- 50% delle somme assicurate per danni causati da sovraccarico neve;
- delle somme assicurate per danni causati da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni, allagamenti; da valutare in base alla ubicazione max 50%
- 50.000 € per danni da acqua condotta
- 25.000 € per Onorari Periti;
- 15.000 € spese di ricerca e riparazione dei guasti;
- 100.000 € per danni da gelo;
- 50.000 € per monete, biglietti di banca e titoli di credito per le garanzie Incendio
- 10.000 € per monete, biglietti di banca e titoli di credito per la garanzia furto
- 30.000 € per danni diretti da fenomeno elettrico ;
- 10.000 € per danni **indiretti** da fenomeno elettrico
- 50.000 € per danni da acqua piovana;
- 50.000 € per danni da occlusioni di tubazioni e rigurgito fogne
- 100.000 € per grandine su elementi fragili;
- 15.000 € per danni da eventi atmosferici su fabbricati e tettoie aperte da uno o più lati o incompleti nella costruzione;

- 2.000 € guasti arrecati al fabbricato nel commettere o nel tentativo di commettere un furto o una rapina . Nel caso di coesistenza di garanzia Furto il limite presente in questa garanzia opera in aggiunta a quanto previsto nella citata sezione furto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

Art. 4.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti delle somme assicurate indicate nella scheda di polizza, nonché alle condizioni stabilite nel presente contratto, dei danni materiali e diretti al contenuto dell'abitazione assicurata e alle parti non considerate mobili dell'abitazione assicurata compresi i danni provocati agli infissi, anche se di proprietà di terzi, da:

a) furto commesso con scasso dei mezzi di protezione e chiusura aventi le caratteristiche previste all'art 4.2 "Mezzi di chiusura dei locali";

b) furto commesso con sfondamento dei muri, pavimenti o soffitti dei locali aventi le caratteristiche costruttive previste all'art. 4.3 "Caratteristiche costruttive del fabbricato";

c) furto commesso con scalata, intendendosi per tale il furto avvenuto seguendo una via diversa da quella ordinaria, che richieda particolare agilità personale o mediante impiego di mezzi artificiali;

d) furto commesso con uso di chiavi false (non equivale ad uso di chiavi false l'uso, anche se fraudolento, di chiavi vere);

e) furto commesso con uso di chiavi vere, smarrite o sottratte in modo fraudolento all'Assicurato o a chi le detiene, purché l'Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all'Autorità competente prima del sinistro.

L'assicurazione vale sino alle ore 24 del settimo giorno successivo alla denuncia;

f) spese documentate per la sostituzione delle serrature, con altre uguali od equivalenti, in presenza della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi alla Autorità competente indipendentemente dal verificarsi del furto;

g) furto con introduzione clandestina, intendendosi per tale il furto commesso da persone che siano rimaste nei locali all'insaputa dell'Assicurato e/o dei componenti il suo nucleo familiare, compresi i domestici, e che poi abbiano asportato la refurtiva a locali chiusi;

h) furto commesso a locali aperti, durante la presenza in casa dell'Assicurato e/o dei componenti del suo nucleo familiare, avvenuto a loro insaputa.

i) il furto commesso dai collaboratori familiari, anche durante lo svolgimento delle loro mansioni nell'abitazione, in servizio non continuativo ed anche se non a libro-paga, purché l'Assicurato ne denunci l'infedeltà all'Autorità competente;

j) rapina od estorsione, commessa nei locali indicati in polizza, anche quando le persone alle quali viene usata violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;

k) guasti cagionati dai ladri ai locali che contengono le cose assicurate, alle relative difese, agli impianti di protezione e di allarme, alle casseforti ed agli armadi corazzati, verificatisi in occasione del furto o della rapina/estorsione tentati o consumati;

l) l'atto vandalico cagionato dai ladri **sulle cose assicurate** a seguito di furto tentato o consumato. La presente garanzia si intende ad integrazione di quella prestata alla sezione Incendio se operante;

m) i danni per **furto di fissi ed infissi** a seguito di furto tentato o consumato;

n) le spese per il potenziamento dei mezzi di chiusura e di protezione sostenute per installare, in aggiunta ai mezzi preesistenti, blindature, serrature, congegni di bloccaggio e inferriate, atti a potenziare l'efficacia protettiva dei serramenti danneggiati nell'esecuzione o nel tentativo del furto;

o) scippo, rapina o estorsione, avvenuti al di fuori dell'abitazione, commessi ai danni dell'Assicurato, o dei componenti il suo nucleo familiare, ed avvenuti strappando di mano o di dosso oppure facendosi consegnare con la violenza o la minaccia le cose assicurate e quanto previsto alla voce "Contenuto". Sono comprese **le spese sanitarie** conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato o dai componenti del nucleo familiare conseguenti allo scippo o rapina consumato o tentato incluse quelle psicoterapeutiche necessarie per diagnosticare e predisporre terapie di sostegno a causa di disagi psicologici manifestatisi a seguito dello scippo o rapina subito;

p) le garanzie accessorie, intendendosi per tali le spese sostenute a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza per:

- il trasferimento e/o soggiorno in albergo o residence per sé e per le persone conviventi durante il periodo in cui la dimora abituale assicurata è resa inabitabile;

- il rifacimento materiale dei documenti di famiglia.

q) furto e rapina di capi di vestiario ed oggetti personali, preziosi e valori, portati dall'Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo;

Art. 4.2 Mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione "Furto" è prestata alla condizione che i mezzi posti a protezione e chiusura (quali porte, tapparelle, serramenti in genere, ecc..) delle aperture dell'abitazione, siano almeno quelli usualmente installati nelle abitazioni private.

Qualora le aperture dell'abitazione siano poste a meno di 4 metri di altezza dal suolo o superfici praticabili e l'abitazione medesima rimanga incustodita, il furto avvenuto con introduzione del ladro mediante la rottura di vetri che non siano antisfondamento, è risarcibile con detrazione di uno scoperto del 15% del danno.

Qualora il furto avvenga a seguito di introduzione nell'abitazione mentre vi è presenza di persone, attraverso finestre i cui mezzi di protezione e chiusura non vengano resi operanti, l'indennizzo verrà corrisposto detraendo uno scoperto del 10% del danno indennizzabile.

In caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata come previsto dall'art. 6.1 delle Condizioni di polizza.

Art. 4.3 Caratteristiche costruttive del fabbricato

L'assicurazione "Furto" è prestata alla condizione che il fabbricato/ i locali contenenti le cose assicurate e le relative dipendenze siano costruiti con pareti perimetrali e coperture di vivo di cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato.

Art. 4.4 Cambio del domicilio - Trasloco del contenuto assicurato

Nel caso in cui la Dimora abituale o la Dimora saltuaria vengano trasferite, la garanzia è prestata nel periodo del trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento a condizione che la nuova dimora sia sita nel territorio italiano.

Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il nuovo indirizzo.

Art. 4.5 Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione si intende stipulata per conto proprio e per conto di chi spetta. In caso di sinistro, tuttavia, spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione dei danni che saranno vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari interessati all'assicurazione, restando escluse ogni loro ingerenza nella nomina dei periti ed ogni loro facoltà di impugnare la perizia.

L'indennizzo liquidabile a termini di polizza dovrà comunque essere corrisposto nei confronti e col consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Art. 4.6 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio della Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Per le garanzie scippo e rapina al di fuori della dimora abituale l'assicurazione è operante per sinistri che avvengano nel territorio dell'Unione Europea.

Art. 4.7 Forma dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata nella forma a "Primo rischio assoluto",

Art. 4.8 GARANZIE AGGIUNTIVE *(sempre valide e operanti)*

Art. 4.8.1 Estensioni particolari

La Società si obbliga ad indennizzare, fino a concorrenza della somma assicurata:

i beni che si trovino – limitatamente al periodo orario dalle ore 6,00 alle 22,00 -, nel bagagliaio chiuso a chiave e/o bloccato dell'autoveicolo di proprietà, in comodato, in leasing o preso a noleggio dall'Assicurato o dai suoi familiari conviventi, con cristalli rialzati totalmente e portiere chiuse a chiave. Fanno eccezione gli sci che possono trovarsi anche all'esterno, purché chiusi a chiave nel porta sci;

Art. 4.8.2 Pannelli Fotovoltaici

La garanzia si intende valida solo per impianto posto su tetto con una altezza superiore a mt. 5 La garanzia è estesa al furto e rapina dell'impianto fotovoltaico (moduli e pannelli inclusi) ad uso della abitazione dell'Assicurato

In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con uno scoperto 20% per singolo pannello. In nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire, per singolo pannello una somma superiore a € 600,00 e per più sinistri nel corso della medesima annualità assicurativa, importo superiore a € 10.000,00.

Art. 4.8.3 Colpa grave

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o dei suoi conviventi .

Art. 4.9 CONDIZIONI PARTICOLARI *(operanti se espressamente richiamate)*

Art. 4.9.1 Mezzi di chiusura speciali in ville isolate e/o a schiera ed appartamenti in condominio posti al piano terreno ed al piano rialzato

L'Assicurato ha dichiarato, e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini della efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, **da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:**

- serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm, o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza manovrabili esclusivamente dall'interno;
- inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

In caso di sinistro, qualora venga accertata l'esistenza di mezzi di chiusura non conformi a quelli sopraindicati, la Società corrisponde all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso.

Sono comunque esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti i mezzi di chiusura dei locali.

Art. 4.9.2 Impianto di allarme generico

L'Assicurato ha dichiarato, che i locali contenenti le cose assicurate, sono protetti da impianto automatico di allarme.

Il Contraente si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone.

Qualora in caso di sinistro risultasse che l'impianto di allarme fosse inefficiente o disattivato - anche in modo parziale - la Società corrisponderà il 90% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Art. 4.9.3 Gioielli, preziosi, raccolte e collezioni in cassaforti

La Società si obbliga ad indennizzare, fino a concorrenza della somma assicurata, il furto e la rapina dei gioielli, preziosi, raccolte e collezioni custoditi nelle casseforti entro i limiti della specifica partita assicurata riportata in polizza e di quanto previsto nell'allegato B.

Art. 4.10 Limiti di indennizzo – Scoperti

Fermo quanto previsto all'art. 6.11 "Limite massimo d'indennizzo" delle "Norme che regolano i sinistri" l'assicurazione è prestata con i limiti di indennizzo e/o scoperti riportati nell'allegato B

Art. 4.11 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) cagionati o agevolati con dolo dall'Assicurato o Contraente o dai componenti il suo nucleo familiare e conviventi;
- b) cagionati o agevolati con dolo o colpa grave da:

- persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono salvo quanto stabilito al punto i) art. 4.1;
 - persone legate all'Assicurato o Contraente da vincoli di parentela od affinità, se non conviventi;
- c) verificatisi in occasione di:
- atti di guerra anche civile, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;
 - incendio, esplosione o scoppio,
 - esplosioni nucleari, radiazioni, contaminazioni radioattive, eruzioni vulcaniche, terremoti, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate e frane, confische e requisizioni;
- d) determinati da mancato godimento delle cose assicurate, da perdite di profitti e di altri eventuali pregiudizi;
- e) causati alle cose assicurate da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del furto o della rapina/estorsione anche se il reato non è stato consumato;
- f) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali che contengono le cose assicurate rimangono disabitati oppure, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi per un periodo di tempo superiore; relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del trentesimo giorno;
- g) a gioielli, preziosi, denaro, carte valori e titoli di credito in genere, pellicce, quadri, sculture, tappeti, arazzi e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria che si trovano nella dimora saltuaria, se assicurata, nei periodi in cui la stessa è disabitata;
- h) limitatamente alla garanzia prevista al punto o) dell'art. 4.1 "scippo, rapina/estorsione", ai componenti del nucleo familiare qualora questi siano di età inferiore a 14 anni e non si trovino in compagnia di persona maggiorenne. **Sono inoltre escluse dall'assicurazione** le cose non di proprietà delle persone assicurate e/o inerenti ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi e, relativamente alle spese sanitarie, i medicinali;
- i) a cose all'aperto, balconi o terrazze, o poste in spazi di uso comune, anditi, corridoi e pianerottoli;
- l) ad autoveicoli, motoveicoli e loro parti, imbarcazioni e relativi motori di potenza superiore a 40 CV fiscali;
- m) riferiti a valori di affezione, artistici o scientifici, o che non riguardino la materialità delle cose assicurate.

SEZIONE FURTO – Allegato B

Relativamente alle garanzie o beni specificati nella tabella, si conviene che in caso di sinistro, saranno applicati i seguenti limiti di indennizzo, franchigie e scoperti:

| Partite o garanzie | Limiti di indennizzo | |
|--|---|--|
| Gioielli, preziosi, raccolte e collezioni (definizioni contenuto) | 60% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 15.000 se posti fuori cassaforte | |
| Gioielli, preziosi, raccolte e collezioni (definizioni contenuto) <u>in cassaforte</u> | Partita assicurata con il limite del 60% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 30.000 | |
| Denaro (definizioni contenuto) | 5% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 1.500 | |
| Sostituzione serrature Art. 4.1.f | € 1.000,00 x anno assicurativo | |
| Furto commesso da collaboratori familiari Art. 4.1.i | 10% somma assicurata per il contenuto massimo € 2.000,00 | |
| Guasti ladri Art. 4.1.k | € 5.000,00 x anno assicurativo | |
| Atti vandalici dai ladri Art. 4.1.l | € 5.000,00 x anno assicurativo | |
| Furto di fissi e infissi Art. 4.1.m | € 2.500,00 x anno assicurativo | |
| Potenziamento chiusure Art. 4.1.n | € 1.500,00 x anno assicurativo | |
| Scippo/rapina fuori casa Art 4.1.o | 20% partita assicurata con il massimo di € 500,00 per denaro | |
| Spese sanitarie Art. 4.1.o | € 500,00 x anno assicurativo | |
| Spese trasferimento Art. 4.1.p | € 500,00 x anno assicurativo | |
| Rifacimento documenti Art. 4.1.p | € 750,00 x anno assicurativo | |

| | | |
|--|--|--|
| Cose portate in albergo Art. 4.1.q | 5% somma assicurata con il massimo di € 1.000,00 | |
| Bagagli in auto chiusa Art. 4.8.1 | € 1.000,00 x anno assicurativo, limite € 250 per singolo oggetto | |
| Cose nelle dipendenze (definizione contenuto) | €1.500,00 x anno assicurativo | |

////////////////////////////////////

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 5.1 Oggetto dell'assicurazione – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenni, fino alla concorrenza dei massimali convenuti, l'Assicurato ed il suo nucleo familiare di quanto essi siano tenuti a corrispondere, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- danneggiamenti a cose;

in conseguenza di un sinistro avvenuto per fatto accidentale nell'ambito della vita privata.

Art. 5.2 Persone assicurate

L'assicurazione, nei limiti del massimale assicurato, vale per la responsabilità civile derivante ai sensi di legge:

- al Contraente e alle persone che compongono il nucleo familiare, compreso il convivente more uxorio, da fatto loro proprio e delle persone di cui essi devono rispondere per legge;
- ai familiari dell'Assicurato, del coniuge e/o del convivente, purché residenti nella medesima abitazione dell'Assicurato, da fatto loro proprio;
- ai figli minorenni dell'Assicurato, non facenti parte del nucleo familiare in quanto affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio;
- ai figli naturali minorenni non facenti parte del nucleo familiare purché, al momento del sinistro, ufficialmente riconosciuti ai sensi di legge dall'Assicurato;
- ai minori in affidamento familiare, a sensi di legge, limitatamente al periodo dell'affidamento.

La garanzia è estesa alla responsabilità civile degli addetti ai servizi domestici e dei collaboratori familiari in genere limitatamente ai fatti accaduti nell'espletamento delle mansioni svolte a favore delle persone che compongono il nucleo familiare.

Art. 5.3 Persone non considerate terzi

Ai fini della garanzia R.C.T. **non sono considerati terzi:**

- le persone la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione;
- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato e, se conviventi, il convivente di fatto, i loro ascendenti e discendenti e ogni altra persona con vincolo di parentela fino al secondo grado;

- i dipendenti dell'Assicurato in occasione dell'espletamento della loro attività salvo per le lesioni subite da addetti ai servizi domestici, baby sitters, colf, persone alla pari;
- i figli e i genitori dell'Assicurato - purché con lui non conviventi - sono invece considerati terzi in caso di sinistro dovuto a spargimento di acqua conseguente a rottura accidentale o ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del fabbricato assicurato;

Art. 5.4 Rischi assicurati

La garanzia è operante per i rischi derivanti da un fatto accidentale conseguente alla proprietà e conduzione dell'abitazione assicurata (abitabile e/o saltuaria in normale stato di manutenzione e conservazione), comprese le dipendenze, le recinzioni, gli impianti al servizio dei fabbricati, i giardini compresi alberi ad alto fusto (fino ad un massimo di 25 piante di alto fusto ed (a condizione che siano in stato normale di manutenzione e conservazione) e gli orti, le aree scoperte non gravate da servitù pubblica, i cortili, le attrezzature per giochi dei bambini, purché tutti di pertinenza dei fabbricati.

La garanzia comprende, nel caso sia assicurata la dimora abituale, la responsabilità civile derivante all'Assicurato ed al suo nucleo familiare dalla conduzione delle abitazioni destinate ad uso seconda casa o di quelle in affitto per la sola villeggiatura.

Nell'ambito della vita privata e della proprietà e conduzione dei fabbricati, sono compresi a titolo esemplificativo i danni derivanti da:

- 1) caduta di antenne televisive, parabole e/o antenne radiotrasmittenti, poste sul tetto o sui balconi;
- 2) attività domestiche derivanti dalla conduzione della casa e della famiglia;
- 3) incendio, esplosione o scoppio;
- 4) consumo di cibi o bevande in casa dell'Assicurato che provochino intossicazione od avvelenamento;
- 5) infortunio cagionato ad ospiti a seguito di cadute a causa di acqua, detersivi o cera sui pavimenti;
- 6) caduta all'esterno di oggetti;
- 7) lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia;
- 8) spargimento di acqua e rigurgiti di fogna;
- 9) uso di apparecchi domestici;
- 10) conduzione delle abitazioni in locazione, fuori sede ma site nel territorio italiano, per i figli studenti;
- 11) causati da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna e custodia nei locali dell'abitazione ammobiliata presa in affitto per la villeggiatura non di sua proprietà, compresi i danni subiti dai locali stessi.
- 12) la responsabilità civile verso gli addetti ai servizi domestici - anche se occasionali baby sitters, colf, badanti, "persone alla pari", per gli infortuni da essi sofferti. La Società copre altresì la responsabilità civile delle medesime persone per danni da queste involontariamente cagionati a terzi nell'espletamento delle mansioni svolte per conto dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi;
- 13) interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistri indennizzabili a termini della presente polizza;
- 14) pratica di hobby quali modellismo, bricolage, giardinaggio compreso l'uso di

- motofalciatrici;
- 15) atti volontari compiuti dai minori di 14 anni di cui i genitori debbano rispondere;
 - 16) proprietà, possesso e/o uso di animali domestici o da cortile, cavalli ed altri animali da sella;
 - 17) pratica amatoriale di sport comuni, svolti sia individualmente che in squadra a livello non professionistico e senza alcuna forma di remunerazione, salvo i rimborsi delle spese sostenute;
 - 18) proprietà ed uso di armi comprese quelle da fuoco, ma esclusa la caccia ;
 - 19) uso e guida di veicoli non a motore quali biciclette (anche a motore) e simili, barche senza motore purché di lunghezza non superiore a 6,5 metri, wind-surf, giocattoli anche a motore, fatto colposo in qualità di pedone;
 - 20) dalla proprietà e uso, esclusivamente in aree private, e ove non operi la legge 990 e successive modificazioni e integrazioni, di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature;
 - 21) derivanti dalla partecipazione dell'Assicurato, del coniuge e/o del convivente more-uxorio, quali genitori, alle attività della scuola e ad ogni altra attività autorizzata dalle Autorità scolastiche (gite, visite, manifestazioni sportive e ricreative, ecc.) compresa altresì la responsabilità derivante da fatto degli allievi affidati alla loro sorveglianza;
 - 22) la committenza di lavori di straordinaria manutenzione del fabbricato assicurato, compresi i danni alle persone che partecipano ai lavori, sempreché dall'evento derivi la morte o una lesione personale grave o gravissima così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.
 - 23) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo *se esclusivamente derivanti da fatto improvviso ed accidentale*. Sono comprese anche le spese per la bonifica;
 - 24) mancata rimozione tempestiva di neve e ghiaccio dai tetti e da altre superfici di pertinenza dell'abitazione assicurata;
 - 25) morte o lesioni personali cagionate agli ospiti nello svolgimento dell'attività di Bed & Breakfast (alloggio e prima colazione), esercitata in conformità alle leggi in vigore al momento del sinistro, nella dimora abituale e/o in locali con essa direttamente comunicanti. La presente garanzia opera se ed in quanto le stanze adibite al servizio Bed & Breakfast non siano superiori a tre e con il massimo di sei posti letto ;
 - 26) limitatamente alla dimora abituale e saltuaria, gli impianti sportivi ad uso privato quali ad esempio piscine e campi da tennis, i giardini ed i parchi con piante di alto fusto a condizione che siano in stato normale di manutenzione e conservazione ;
 - 27) messa in circolazione, all'insaputa dell'Assicurato, di veicoli a motore e natanti da parte di figli minorenni o incapaci per legge. La garanzia opera esclusivamente per richieste di risarcimento che eccedano i massimali previsti dalla polizza di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione e dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nonché per la rivalsa esperita dal Fondo stesso o dalla Società di assicurazione che emette la polizza di cui sopra. La garanzia è subordinata, limitatamente ai veicoli a motore o natanti di proprietà dell'Assicurato, all'esistenza di polizza di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione in regola con il pagamento del premio .
 - 28) La garanzia è inoltre operante per i danni al veicolo a motore o natante, di proprietà di terzi, messo in moto o circolazione;
 - 29) dall'esercizio di attività ricreative, di volontariato e non, ed altre attività non retribuite, esclusa comunque qualsiasi attività che comporti mansioni di tipo organizzativo .

Art. 5.5 Oggetto dell'assicurazione – Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché, al momento del sinistro, questi sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti dai Prestatori di Lavoro da lui dipendenti, addetti ai servizi domestici, assicurati ai sensi del predetto D.P.R.; la garanzia si intende estesa anche ai lavoratori parasubordinati di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 38 del 23/02/2000;

2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni, non rientranti nella disciplina del D.P.R.30/06/1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23/02/2000, n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e lesioni personali da infortunio da cui sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 4%.

Art. 5.6 Rivalsa I.N.P.S.

Le assicurazioni R.C.T. e R.C.O. di cui agli artt. 5.1 e 5.5 sono valide anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

Art. 5.7 Estensione territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio dei paesi dell'Unione Europea, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, Svizzera, Principato di Monaco e Andorra.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

Quando il Contraente trasferisce la residenza all'estero, la garanzia cessa automaticamente dalla prima scadenza annuale del contratto successiva alla data del trasferimento.

Art. 5.8 Fabbricati in condominio

Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.

Art. 5.9 Cambio domicilio

Nel caso in cui la Dimora abituale o la Dimora saltuaria vengano trasferite, la garanzia è prestata nel periodo del trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento a condizione che la nuova dimora sia sita nel territorio italiano.

Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il nuovo indirizzo fermo quanto disposto dall'art. 1.5 - Aggravamento del rischio.

Art. 5.10 Limiti di indennizzo – Franchigie

L'assicurazione è prestata con i limiti di indennizzo e/o percentuali di indennizzo e franchigie riportati nell'allegato C.

Art. 5.11 Esclusioni

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

- a) da furto;
- b) derivanti dallo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa;
- c) provocati nell'esercizio di attività professionali, commerciali o industriali , salvo quanto previsto all'art. 5.4 punto 25 se assicurato;
- d) conseguenti ad inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
- e) derivanti da attività informatica in genere (uso od abuso di Internet o sistemi similari; violazione,intenzionale o meno, di qualsiasi diritto d'autore; qualsiasi danno per virus informatico, perdita di dati, e simili danneggiamenti);
- f) derivanti da detenzione od impiego di esplosivi;
- g) derivanti da rigurgito di fogna non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;
- h) derivanti dalla proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- i) derivanti dalla proprietà ed utilizzo di natanti a vela di lunghezza superiore a 6,5 metri nonché di natanti a motore;
- j) da impiego di aeromobili;
- k) derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei in genere, degli sport con uso o guida di mezzi o natanti a motore praticati sull'acqua *salvo quanto indicato al punto i)*, nonché in generale quelli che prevedano l'impiego di veicoli a motore;
- l) derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati se conseguenti ad ampliamenti, sopraelevazioni, umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;

- m) derivanti dalla proprietà di immobili diversi da quelli dove le persone assicurate hanno la dimora abituale e/o saltuaria e/o quelli indicati in polizza;
- n) alle cose che l'Assicurato e/o i componenti il suo nucleo familiare hanno in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione salvo quanto *assicurato* all'art. 5.4 punto 11);
- o) che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- p) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo salvo quanto previsto all'art. 5.4 punto 23);
- q) conseguenti a deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- r) derivanti dall'esercizio della caccia;
- s) derivanti dalla partecipazione ad attività sportive a carattere agonistico.

Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile

Dall'assicurazione R.C.O. sono esclusi i danni:

- u) derivanti da malattie professionali.

Dalle assicurazioni R.C.T. e R.C.O. sono esclusi i danni:

- v) derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- w) derivanti o conseguenti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- x) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- y) derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE);
- z) *per i* casi di contagio da virus HIV;

SEZIONE RCT/O Allegato C

Relativamente alle garanzie specificate nella tabella, si conviene che in caso di sinistro, saranno applicati i seguenti limiti di risarcimento franchigie e scoperti:

| Partite o garanzie | Limiti di indennizzo | Franchigie x sinistro |
|--|-------------------------------|------------------------------|
| Danni da incendio Art. 5.4.3 – 5.4.11 | € 300.000,00 con il limite di | € 500,00 |

| | | |
|--|---|------------|
| | € 50.000,00 per locali di villeggiatura | |
| Spargimento acqua / rigurgiti fogne Art. 5.4.8 | 300.000 € danni da acqua 50.000 € rigurgito fogna | € 500,00 |
| Interruzione attività Art. 5.4.13 | 10% massimale assicurato con il massimo di € 50.000,00 | € 1.500,00 |
| Proprietà e uso animali non pericolosi Art. 5.4.26 | ----- | € 150,00 |
| Proprietà delle razze canine di tipo pericoloso e relativi incroci | | € 500,00 |
| Uso veicoli da minori Art. 5.4.28 / 5.4.29 | Massimo € 300.000,00 x anno assicurativo | € 250,00 |
| Inquinamento accidentale Art. 5.4.23 | € 15.000,00 x anno assicurativo - limite di € 1.500,00 spese bonifica | € 1.500,00 |
| R.C.O. | 50% del massimale RCT | ----- |



NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Sinistri relativi a tutte le assicurazioni

Art. 6.1 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore eventualmente insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto senza tenere conto di eventuali scoperti e/o franchigie il cui ammontare verrà dedotto successivamente dall'importo così calcolato.

Deve intendersi comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Sinistri relativi alle assicurazioni "Incendio" e "Furto"

Art. 6.2 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo le norme e nei limiti dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso scritto all'Ufficio di Rappresentanza o all'Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno dei due obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) in caso di ipotesi di reato, fare, nei cinque giorni successivi a quello della comunicazione alla Società, denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare, sino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennità alcuna;

e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In particolare per l'assicurazione "Furto" il Contraente o l'Assicurato deve:

f) fornire alla Società, a semplice richiesta, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente in relazione al sinistro;

g) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose sottratte e per la conservazione o la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate;

h) denunciare tempestivamente la sottrazione dei titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento.

Art. 6.3 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 6.4 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata, oppure, a richiesta di una delle Parti:

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà, salvo quanto previsto agli artt. 3.1 lett. v) e 4.1 lett. p).

Art. 6.5 Raccolte e collezioni

Qualora la raccolta o la collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Art. 6.6 Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste; l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita), i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 6.7 Mandato dei periti

I Periti devono:

- a)** indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b)** verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c)** verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 6.2 "Obblighi in caso di sinistro";
- d)** verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 6.8 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- e)** procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 6.4 "Procedura per la valutazione del danno" lettera b), i risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 6.8 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate, sottratte o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i criteri di seguito riportati.

1) Fabbricati – si stima il costo di ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

2) Contenuto – si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

l'ammontare del danno si determina:

- per i fabbricati – applicando il deprezzamento di cui al punto 1) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per il contenuto – deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate;
- per le cose particolari – applicando il solo costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto in relazione allo stato d'uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo 6.9 "Assicurazione parziale".

Art. 6.9 Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme di cui al precedente art. 6.8 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", risulti che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, maggiorate del 20%, con le partite stesse, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite. La presente condizione non è valida per le garanzie prestate a "Primo rischio assoluto" o a "Primo fuoco".

Art. 6.10 Valore a nuovo e determinazione dell'indennizzo

Le assicurazioni "Incendio" e "Furto" sono prestate per il valore a nuovo.

In caso di sinistro, si stima il "supplemento" che aggiunto all'ammontare del danno determinato con i criteri di cui all'art. 6.8 "Valore delle cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno" dà l'ammontare dell'indennizzo calcolato in base al valore a nuovo.

Tale "supplemento", qualora la somma assicurata risulti:

- 1) superiore od uguale al rispettivo valore a nuovo, verrà riconosciuto integralmente;
- 2) inferiore al valore a nuovo, ma superiore al valore al momento del sinistro, verrà ridotto in proporzione al rapporto tra la somma assicurata detratto il valore al momento del sinistro ed il valore a nuovo detratto il valore al momento del sinistro;
- 3) uguale o inferiore al valore al momento del sinistro, non verrà riconosciuto.

Il pagamento del supplemento è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avverrà:

- in caso di rimpiazzo entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rimpiazzo, purché questo avvenga entro 6 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- in caso di ricostruzione, ogni 6 mesi e fino a concorrenza del supplemento di indennità dovuto, in base allo stato di esecuzione dei lavori documentato dall'Assicurato, purché l'inizio dei lavori avvenga, salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato, entro 12 mesi dalla data di liquidazione

amichevole o del verbale definitivo di perizia. La ricostruzione del fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per la Società.

Limitatamente al contenuto, in nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore a 3 volte il valore che ciascuna cosa assicurata aveva al momento del sinistro (valore allo stato d'uso). La garanzia valore a nuovo non si applica a fabbricati e/o a cose fuori uso o in condizioni di inservibilità.

Le norme di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), non sono operanti per le garanzie prestate a "Primo rischio assoluto" o a "Primo fuoco".

Le disposizioni del presente articolo non operano per le "cose particolari".

Art. 6.11 Limite massimo d'indennizzo

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, salvo nei casi in cui sia diversamente stabilito nel contratto.

Art. 6.12 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli articoli 3.13 "Esclusioni" lettera c) e 4.11 "Esclusioni" lettere a) e b).

In caso di assicurazione a "Primo fuoco" o a "Primo rischio assoluto" la somma assicurata costituisce l'importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo.

Sinistri relativi all'assicurazione "Furto"

Art. 6.13 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

L'Assicurato ha la facoltà di chiedere, e la Società di concedere, il reintegro di detti importi previo pagamento dei rispettivi premi.

Per uno o più sinistri accaduti nello stesso periodo di assicurazione, tale reintegro è ammesso per un importo non superiore alla somma assicurata.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse, invece, di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto calcolato sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 6.14 Recupero delle cose sottratte

Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art. 6.15 Coesistenza di scoperto e franchigia - Delimitazione degli scoperti

In caso di coesistenza di scoperto e franchigia, la Società rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto con il minimo pari all'importo di franchigia.

In caso di applicabilità di più scoperti le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 30%.

In caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 6.1 "Assicurazione presso diversi assicuratori" senza tener conto degli scoperti e/o franchigie il cui ammontare verrà dedotto successivamente dagli importi così calcolati.

Sinistri relativi all'assicurazione "Responsabilità Civile"

Art. 6.16 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Ufficio di Rappresentanza o all'Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Devono inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti. Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l'invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 6.17 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Per i sinistri verificatisi al di fuori della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, e della Repubblica di San Marino, qualora la Società non intendesse avvalersi della facoltà di gestione dei sinistri medesimi, l'intervento della Società avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all'Assicurato, nella valuta legale ivi corrente, delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per danni provocati a terzi, purché l'ammontare ed il versamento degli indennizzi siano *debitamente documentati e sia accertata la responsabilità* dell'Assicurato secondo la legislazione del paese in cui è occorso il sinistro o in quello in cui si deve eseguire l'obbligazione.

Art. 6.18 Operatività dei massimali - Pluralità di richieste di risarcimento

L'assicurazione è prestata per anno assicurativo, fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, anche nel caso di più sinistri, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo.

In caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima richiesta è considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico sinistro.

| |
|------------------------|
| CLAUSOLA BROKER |
|------------------------|

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio **Nord-Est Insurance Broker Srl**.

Di conseguenza tutti i rapporti, comunicazioni e dichiarazioni inerenti a questa polizza saranno svolti dall'Assicurata per il tramite del suddetto Broker, il quale tratterà con la Compagnia Delegataria.

Il Broker è altresì autorizzato ad effettuare l'incasso dei premi, rilasciando apposita quietanza.

CASA VIP

| | | |
|--|----------|---------------|
| | prodotto | cod. Interim. |
|--|----------|---------------|

| | | | |
|-------------------|--|------------|--|
| Contraente | | | |
| indirizzo | | comune | |
| cap | | provincia | |
| Part. IVA | | Cod. Fisc. | |

| |
|--------------------------------|
| Descrizione del rischio |
| |
| |
| |

| | | | | |
|-----------------------------|------------------|----|--------------------|------|
| Durata del contratto | dalle ore 24 del | | alle ore 24 del | |
| tacito rinnovo | frazionamento | | prossima quietanza | |
| | coassicurazione | NO | nostra quota | 100% |

Coperture Assicurative - limiti di risarcimento, scoperti e franchigie come da condizioni allegate

| INCENDIO e ALTRI DANNI | <i>Dimora Abituale</i> | <i>Dimora saltuaria 1</i> | <i>Dimora saltuaria 2</i> | <i>Dimora saltuaria 3</i> |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| FABBRICATO | | | | |
| CONTENUTO a valore intero | | | | |
| CONTENUTO a primo rischio assoluto | | | | |
| RISCHIO LOCATIVO | | | | |
| RISCHIO TERZI | | | | |
| TERREMOTO | | | | |
| ALLUVIONE E INNONDAZIONE | | | | |
| Con. Part. INCENDIO operanti | | | | |
| FURTO | | | | |
| Furto contenuto | | | | |
| Furto valori in cassaforte | | | | |
| Cod. Part. FURTO | | | | |
| MASSIMALI RESPONSABILITÀ CIVILE | | | | |
| Premio netto | | | | |

| |
|-------------------------|
| Premio da pagare |
| |
| |

| | | | | | |
|-------------------------|--------------|-----------|------------|---------|--------------|
| | premio netto | accessori | imponibile | imposte | premio lordo |
| rata alla firma in euro | | | | | |
| rate successive in euro | | | | | |

Data di emissione, _____

Il sottoscritto Intermediario dichiara di ricevere l'importo di euro _____ per saldo della presente.

Data di incasso, _____ L'INTERMEDIARIO



DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Ai sensi e agli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile il Contraente dichiara che:

- a) non ha in corso con altre Società polizze per gli stessi rischi garantiti dalla presente;
- b) nell'ultimo triennio non gli sono state annullate da altre Società polizze a garanzia dello stesso rischio per sinistro;
- c) i fabbricati hanno le caratteristiche costruttive di cui all'art. 3.9 "Caratteristiche del fabbricato" delle condizioni di polizza "CASA VIP edizione 1 aprile 2016";
- d) i mezzi di protezione e chiusura delle abitazioni sono conformi a quanto previsto dall'art. 4.2 "Mezzi di chiusura dei locali" delle condizioni di polizza "CASA VIP edizione 1 aprile 2016";

L'Assicurazione è regolata dalle condizioni di polizza "CASA VIP edizione 1 aprile 2016" che il Contraente dichiara di aver letto accettato e ricevuto.

IL CONTRAENTE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni di polizza "CASA VIP edizione 1 aprile 2016" :

Art. 1.2 Altre assicurazioni ; Art. 1.7 Recesso in caso di sinistro ; Art. 1.8 Proroga dell'assicurazione ; Art. 6.2 Obblighi in caso di sinistro ; Art. 6.3 Esagerazione dolosa del danno; Art. 6.4 Procedura per la valutazione del danno ; Art. 6.13 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

La presente polizza è stata redatta in TRE originali ad un solo effetto ed è composta da 42 pagine oltre gli allegati che il Contraente dichiara di ricevere ed accettare.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
ArgoGlobal
Assicurazioni S.p.A.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto il "Set Informativo", di cui al Regolamento IVASS n. 41 del 02 agosto 2018, composto da: documento informativo precontrattuale Danni (DIP Danni); dal documento informativo precontrattuale aggiuntivo Danni (DIP aggiuntivo Danni) e dalle Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario. Dichiara, altresì, di avere ricevuto l'informativa resa ai sensi del General Data Protection Regulation n. 679/2016 sul trattamento dei dati personali, anche nell'interesse degli altri eventuali soggetti interessati indicati nel contratto, e di acconsentire al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali (in particolare, sulla salute), ove necessari per il perseguimento delle finalità indicate nell'informativa.

IL CONTRAENTE

**INFORMATIVA SCRITTA PER L'ACCESSO ALL'AREA RISERVATA:
ART. 38 DEL PROVVEDIMENTO IVASS N.7/2013**

Gentile Cliente,

la informiamo che, per i contratti stipulati dal 01 settembre 2013 per i quali vige l'obbligo di cui al Provvedimento IVASS n. 7/2013, potrà consultare la sua posizione assicurativa in essere con ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. (già Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A.), accedendo via web ad apposita "Area Riservata", come previsto dalla suddetta normativa. Per i contratti già in essere, per i quali vige lo stesso obbligo, potrà consultare la sua posizione assicurativa a partire dal 30/06/2014, accedendo via web ad apposita "Area Riservata"

Per poter accedere alle informazioni contenute nell'Area Riservata, occorre richiedere preventivamente le **credenziali personali di accesso** seguendo i seguenti passaggi:

1. Acceda al sito "www.argo-global.it",

2. Clicchi su "Enter"

3. Clicchi su "Area Clienti – Area Riservata"

4. Una volta visualizzato il box LOGIN, selezioni "Registrati ora" per accedere alla procedura di registrazione utenti

5. Inserisca i dati che le vengono richiesti:

- **codice fiscale o Partita Iva**

- **numero di una polizza** che ha sottoscritto con ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. (già Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A.); deve essere inserito il numero di polizza completo di 10 caratteri, comprensivo quindi di tutti gli zeri iniziali; può trovare il numero di polizza sulla copia del contratto a sue mani, ricevuta all'atto della sottoscrizione, oppure può richiederlo all'intermediario presso il quale ha stipulato il contratto

- **username**, ossia un nome a sua scelta, che la identificherà poi come utente del sistema e le verrà richiesto ad ogni accesso

- un suo **indirizzo di posta elettronica** (presti molta attenzione all'inserimento di questa informazione perché a quell'indirizzo e-mail sarà inviata la password che poi le permetterà di accedere per la prima volta all'"Area Clienti");

- **una domanda e una risposta a suo piacimento**, che le verranno riproposte nella procedura per ottenere nuovamente la password in caso di smarrimento della stessa

- clicchi su "registrati"

6. Acceda alla casella di posta elettronica precedentemente indicata, dove troverà la **comunicazione e-mail di conferma della registrazione**, con il riepilogo dei dati da lei precedentemente inseriti e con l'indicazione della **password** che il sistema automaticamente le ha assegnato; stampi la comunicazione e-mail oppure prenda nota e custodisca la password di accesso che le è stata comunicata via e-mail

7. Entri nuovamente nell' Area Riservata del sito www.argo-global.it, clicchi su "Enter" e poi su "Area clienti – Area Riservata"

8. Una volta visualizzato il box LOGIN, inserisca negli appositi campi le credenziali che il sistema automaticamente le ha assegnato, ovvero **username** e la **password**;

9. Clicchi su "ACCEDI" per avere accesso immediato all'Area Riservata di consultazione della propria posizione assicurativa;

10. Per ragioni di sicurezza, al primo accesso le verrà richiesto di **cambiare la password** originariamente assegnata con altra a sua scelta; dal secondo accesso in poi le sarà sufficiente inserire username e password (quella da lei scelta).

11. Una volta entrato nell'Area Riservata, potrà prendere visione dell'"Elenco Polizze" che risultano in essere con ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. (già Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A.) al momento della consultazione; per accedere alle informazioni sul **singolo contratto**, ne selezioni il numero.

12. Qualora non le sia pervenuta la comunicazione di conferma della registrazione o non ricordi più la password da Lei modificata al primo accesso o abbia smarrito la password, le segnaliamo che sul sito internet www.argo-global.it, sezione Area Clienti – Area Riservata, è attiva la funzione di "richiesta nuova password"; per attivare tale funzione, digiti il sito www.argo-global.it, clicchi su Enter, clicchi su "Area Clienti – Area Riservata", clicchi sul link "Clicca qui per riottenere la password" presente nel box "LOGIN" ed inserisca i dati richiesti. Le informazioni contenute nell'"Area Riservata" sono aggiornate e la relativa data di aggiornamento è riportata nell'area stessa.

Il servizio è totalmente gratuito e l'accesso all'"Area Riservata" è possibile da qualsiasi postazione connessa ad internet, tramite le proprie credenziali di accesso ottenute seguendo le istruzioni sopra riportate.

Per qualunque chiarimento, potrà contattare il Servizio di Assistenza che la Compagnia Le mette a disposizione al seguente numero verde: **800993888**

ArgoGlobal Assicurazioni S.P.A.

Nota informativa resa ai sensi del General Data Protection Regulation n. 679/2016 (GDPR)

| | | | |
|-------------------|--|-------------------|--|
| Contraente | | | |
| residenza | | comune | |
| cap | | provincia | |
| Part. IVA | | Cod. Fisc. | |

Informazioni personali

Nelle informazioni che trattiamo sono inclusi i dati anagrafici dei singoli assicurati/beneficiari come, ad esempio, il loro nome, indirizzo e possono includere dati particolari come informazioni relative alla salute e/o dati personali relativi a condanne penali e reati.

Tratteremo i dati dei singoli assicurati/beneficiari, nonché ogni altra informazione personale che ci fornisce in relazione alla copertura assicurativa, in conformità con la Nostra informativa sulla privacy, una copia della quale è disponibile sul sito internet www.argo-global.it nella sezione dedicata alla Privacy e/o su richiesta.

Informativa

Per consentirci di trattare i dati dei singoli assicurati in conformità con il Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), abbiamo la necessità di fornirLe, in qualità di interessato al trattamento (persona fisica identificata o identificabile a cui si riferiscono le informazioni trattate), le necessarie informazioni su come tratteremo i dati personali in relazione alla copertura assicurativa e su quali diritti sono loro riconosciuti dal quadro normativo vigente.

Lei si impegna, quindi, a prendere visione della Nostra informativa, allegata (Allegato 1) alla presente Nota oppure disponibile online all'indirizzo www.argo-global.it, prima della data in cui diventi un assicurato/beneficiario ad opera della polizza da Lei sottoscritta oppure, se precedente, entro la data in cui ci fornisce per la prima volta le necessarie informazioni riguardanti l'interessato.

Consenso

Ai sensi delle attuali norme sulla protezione dei dati (ovvero il GDPR), abbiamo bisogno che Lei, dopo aver reso l'informativa di cui al punto precedente, fornisca il consenso dei singoli assicurati/beneficiari per l'uso dei seguenti dati/categorie di dati, in relazione alla copertura assicurativa cui si fa riferimento:

- di tipo personale (ad esempio nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica);
- di tipo particolare, (idonei, ad esempio, a rivelare lo stato di salute dei singoli assicurati/beneficiari), ove indispensabili per fornirLe le prestazioni assicurative richieste mediante la sottoscrizione della Sua polizza.

Lei si impegna, quindi, fornire il consenso di ciascun assicurato/beneficiario all'uso dei suddetti dati/categorie di dati in relazione alla copertura assicurativa oggetto della polizza, prima della data in cui l'individuo diventi un assicurato/beneficiario ad opera della polizza da Lei sottoscritta oppure, se precedente, entro la data in cui ci fornisce per la prima volta le necessarie informazioni riguardanti l'interessato.

A tal fine dovrà stampare e utilizzare la Nostra Informativa con relativa formula del consenso, allegata (Allegato 1) alla presente Nota, oppure disponibile online all'indirizzo www.argo-global.it nell'apposita sezione.

In seguito alla presente Nota, ArgoGlobal presumerà che il consenso necessario al trattamento dei dati suindicati sia stato da Lei raccolto da ogni singolo assicurato/beneficiario, salvo Sua diversa indicazione. Se non ha ottenuto il consenso necessario da uno degli assicurati così come richiesto da noi e dal quadro normative vigente a tutela dei dati personali, oppure qualora l'assicurato abbia revocato il proprio consenso, questo avrà un impatto sulla nostra capacità di fornire la copertura assicurativa in relazione all'interessato medesimo - e potrebbe anche impedirci del tutto di fornire la copertura prevista in relazione alla polizza sottoscritta. In ogni caso, è necessario conservare la prova dell'avvenuta consegna dell'informativa e della raccolta del consenso richiesto e ottenuto, poiché ArgoGlobal si riserva di richiederLe tale prova in qualsiasi momento.

Minimizzazione e notifica

In linea con il rispetto dei diritti degli individui, ArgoGlobal si impegna ad utilizzare solo le informazioni personali di cui ha bisogno per fornirLe la copertura assicurativa. Per aiutarci a raggiungere questo obiettivo, dovrebbe fornirci solo le informazioni, relative ai singoli assicurati/beneficiari, richieste di volta in volta.

Inoltre, dovrà avvisarci immediatamente qualora un assicurato/beneficiario o, comunque, interessato al trattamento La contatta con riguardo al trattamento sui dati personali che viene operato da ArgoGlobal in relazione alla Sua copertura assicurativa in modo che la Compagnia possa occuparsi delle esigenze dell'interessato nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR e nei tempi in esso previsti.

Allegato 1: Informativa

Le informazioni per renderti consapevole del trattamento che opereremo (articoli 13 e 14 del GDPR)

Caro assicurato/beneficiario,

in relazione al trattamento dei Tuoi dati personali e personali sensibili (come definiti all'articolo 4, numeri 1) e 15), articoli 9 e 10, del Regolamento UE 2016/679, "Regolamento"), effettuato da ArgoGlobal Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ("ArgoGlobal"), nel rispetto della normativa vigente, intendiamo fornirTi gli elementi di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

1. Finalità e modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati che Ti riguardano verrà operato allo scopo di fornirTi la copertura oggetto della polizza sottoscritta, adempiendo alle necessità connesse, siano esse:

- 1) amministrative;
- 2) contabili;
- 3) organizzative (ivi compreso il controllo di gestione e l'ottimizzazione dei processi);
- 4) di gestione sinistri;
- 5) per condurre attività anti-frode;
- 6) di gestione reclami;
- 7) ai fini della gestione e liquidazione di eventuali sinistri potremo trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute).

I Tuoi dati verranno trattati principalmente con strumenti informatici e memorizzati su supporti informatici, cartacei e, all'occorrenza, su altri tipi di supporti (chiavi USB, Cloud, etc.), nel rispetto delle misure adeguate, adottate ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, già in essere o programmate, in ArgoGlobal.

2. Comunicazione dei dati a soggetti terzi, reperimento di informazioni e diffusione

I Suoi dati personali saranno altresì comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, anche ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:

- provider informatico;
- società di Outsourcing sinistri;
- rete peritale o medica;
- accertatori antifrode;
- istituti di credito.

I soggetti terzi, appena elencati, coinvolti nei trattamenti operati per le finalità previste, oltreché destinatari di possibili comunicazioni, hanno facoltà di comunicare ad ArgoGlobal, informazioni relative all'interessato, sempre nel rispetto dei principi di finalità e di minimizzazione e, comunque, di quanto previsto agli articoli 5 e 25 del Regolamento UE 2016/679.

I Tuoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, fatto salvo il caso in cui ciò sia imposto da una norma o dall'Autorità giudiziaria.

3. Natura del trattamento

Il trattamento operato da ArgoGlobal è necessario al fine di ottemperare al rapporto contrattuale che si instaura con la sottoscrizione della Polizza. Negando (o revocando in un momento successivo) il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili che La riguardano renderebbe impraticabile il perseguimento delle finalità elencate nella presente informativa, tuttavia non pregiudicherebbe la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Eventuali, ulteriori, trattamenti che richiedessero un consenso espresso e non rientrassero nelle esenzioni previste dal quadro normativo vigente, richiederebbero l'eventuale integrazione della presente informativa e una specifica raccolta di consenso.

4. Tempo di conservazione dei dati

Le comunichiamo che tutti i dati personali e gli altri costituenti il Suo stato di servizio saranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto sottostante la polizza sottoscritta per un tempo pari a dieci anni dalla chiusura del più recente sinistro denunciato.

5. Diritto di accesso

Lei, in qualità di interessato, ha facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.

In particolare, Lei ha il diritto di chiedere ad ArgoGlobal di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

Dopo averLe reso la presente informativa, Le verrà richiesto di accordare il consenso al trattamento dei dati sensibili che La riguardano, in qualsiasi momento Lei ha il diritto di revocare il consenso accordato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo.


6. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, numero 7), e 24 del Regolamento UE 2016/679, è ArgoGlobal Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede in via Guido d'Arezzo, 14, Roma. Oltretutto presso la sede legale, il titolare può essere contattato inviando una email all'indirizzo di posta elettronica privacy@argo-global.it. La persona alla quale può rivolgersi per qualsiasi necessità in merito al trattamento dei Suoi dati è il Responsabile per la protezione dei dati (RPD), reperibile al suddetto indirizzo mail.

Roma, lì

ArgoGlobal Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Il Titolare del trattamento

Per ricevuta
L'Assicurato



Consenso

A seguito dell'informativa della quale ha preso visione, Le chiediamo, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento UE 2016/679, di voler esprimere, con la consapevolezza delle conseguenze che comporta la mancata "concessione del consenso", il consenso per i trattamenti elencati nell'informativa, restando inteso che il presente consenso è raccolto solamente per le finalità di cui al paragrafo 1 ovvero per quei trattamenti per i quali non sussista una condizione di esenzione dalla richiesta dello stesso ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

| | | |
|---|--|---|
| <p>Presto il consenso al trattamento per le finalità di cui al § 1 (finalità del trattamento), numero 7). (apporre una croce nella casella prescelta) [L'interessato o, comunque, il soggetto legittimato a prestare il consenso]</p> | <input type="checkbox"/> Accordo il consenso | <input type="checkbox"/> Nego il consenso |
| <hr/> | | |